

Raoul Ghisletta, Marco Jermini, Graziano Pestoni, Sergio Roic, Antonio Casellini,
Roberto Martinotti, Graziana Rigamonti Villa

15.6.15 Documento per la Conferenza cantonale del 21 giugno 2015

Per difendere i diritti della popolazione e dei lavoratori.

No alla libera circolazione della "forza lavoro"

senza misure efficaci contro il dumping salariale e sociale

Premessa

1. Il degrado del mondo del lavoro

1.1 Il degrado del mondo del lavoro svizzero

1.2. Il degrado del mercato del lavoro ticinese

1.2.1 Illegalità e sfruttamento nelle denunce dei sindacati UNIA, OCST, VPOD, SEV e ATG

1.2.2 Il calo dei salari di alcune categorie

1.2.3 L'aumento dei differenziali salariali con il resto della Svizzera

1.2.4 La sostituzione di lavoratori residenti con frontalieri nel terziario

1.2.5 Disoccupazione, povertà e precariato crescenti

1.3 Il degrado globale del mondo del lavoro

2. Lo stop alle misure d'accompagnamento di sinistra

2.1 Una fiducia sconfessata

2.2 Il quadro delle misure d'accompagnamento

2.2.1 Legge federale sui lavoratori distaccati

2.2.2 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL

2.2.3 Contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti

2.2.4 Sorveglianza del mercato del lavoro nell'ambito delle misure d'accompagnamento

2.2.5 Responsabilità solidale

2.3 Cronologia delle misure d'accompagnamento di sinistra attuate

2.4 Le misure d'accompagnamento di sinistra non attuate

2.4.1 Rivendicazioni di UNIA Svizzera

2.4.2 Rivendicazioni di Syna-Travail Suisse

2.4.3 Posizione dell'Unione sindacale svizzera

3. Al via le misure accompagnatorie di destra

3.1 Tenore e interpretazione dell'art. 121a Cst

3.2 I tre pilastri e la legge federale d'applicazione dell'art. 121a Cst.

3.2.1 Proposta del Governo di modifica della legge stranieri

3.2.2 Conseguenze dell'abolizione dei Bilaterali I secondo il Governo

3.3 Partito socialista svizzero, ottobre 2014

3.4 Nuovo movimento europeo, marzo 2015

3.5 La posizione della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica

3.6 La proposta padronale di un nuovo art. 121 b Cst.

4. Sviluppo e concretizzazione di efficaci misure d'accompagnamento

4.1 Misure federali intransigibili

4.2 Misure cantonali

4.3 Misure comunali

5. Per difendere i diritti della popolazione e dei lavoratori.

No alla libera circolazione della "forza lavoro"

senza misure efficaci contro il dumping salariale e sociale

Premessa

Le elezioni cantonali del 2015 si chiudono con una **sconfitta per il Partito socialista (PS)**, che ne minaccia la presenza in Governo nell'elezione in programma tra 4 anni. La situazione economica difficile e l'intensa/dispensiosa campagna condotta dal PS a nostro parere avrebbero dovuto dare invece un risultato positivo.

Qual è il problema politico, allora? Chi durante la campagna elettorale è stato a contatto con la popolazione dei ceti meno favoriti, di origine svizzera come di origine straniera, ha sentito chiaramente che il **problema principale che si frappone per un voto in direzione socialista è l'opinione che molti elettori hanno in merito alla difesa delle condizioni di vita e delle opportunità di lavoro a condizioni decenti per vivere in Ticino.**

La posizione del Partito socialista -favorevole alla libera circolazione delle persone con misure d'accompagnamento efficaci, **che purtroppo o non vengono concretizzate o vengono insufficientemente realizzate**- è percepita da molti concittadini come **puramente un posizione politica declamatoria e non credibile**: essa rappresenta pertanto un ostacolo per il voto in direzione socialista. Da tempo nei quartieri popolari di Lugano il voto del Partito socialista oscilla attorno al 10% e questo è un segnale drammatico, soprattutto se tale tendenza si estenderà nelle zone periurbane, dove vive il ceto medio qualificato impiegato nel terziario pubblico e parapubblico.

La preoccupazione dei ceti popolari svizzeri si ritrova peraltro anche presso stranieri residenti da tempo e presso frontalieri di vecchia data, inquieti pure loro per il dumping salariale in atto in Ticino: anche questi ultimi soggetti sociali sono concorrenziati negativamente dalla sovrabbondanza di offerta di manodopera proveniente dall'Italia, che è disposta a lavorare per condizioni infime (per gli standard ticinesi). Tra gli stranieri progressisti residenti da tempo (specialmente tra quelli poco qualificati), e tra i giovani residenti qualificati si fa largo l'idea di emigrare verso la Svizzera interna, dove nel ramo artigianale, della ristorazione e del commercio vi sarebbero ancora delle opportunità.


Non è un caso e non è una fatalità divina che un grande squilibrio del mercato del lavoro e uno scandaloso degrado sociale abbiano ormai investito il Ticino dopo l'avvento a pieno regime della libera circolazione delle persone (che sarebbe meglio definire "libera circolazione della forza lavoro al servizio delle aziende"):

- **il Canton Ticino conta 350'000 ab. ed è inserito in un'area metropolitana di 10 milioni di persone**, che vivono peraltro una crisi economica importante e che hanno un reddito medio nettamente inferiore a quello svizzero: **il numero di frontalieri in Ticino è di 62'000 (2014) ed essi rappresentano oltre il 26% degli attivi, ossia la percentuale più alta in tutta la Svizzera;**
- a confronto, il Canton Ginevra conta 500'000 abitanti e con il distretto vodese di Nyon (100'000 ab.) è inserito in una regione transfrontaliera di meno di 1 milione di abitanti, la quale ha pertanto una popolazione residente in maggioranza su suolo elvetico (le GRAND GENEVE: Genève, Annemasse, Ferney-Voltaire, Nyon): il numero di frontalieri stranieri a Ginevra è di 71'000 (2014);
- e il Canton Basilea-Città, dal canto suo, conta 200'000 abitanti inseriti nella regione elvetico-franco-tedesca "TriRhena", che conta 2,5 milioni di abitanti: i frontalieri sono 35'000.

In base ai dati 2014 dell'Ufficio federale di statistica **la percentuale di frontalieri rispetto al numero di attivi è del 26,2% in Ticino** (62'000 frontalieri, pari al 21,5% del totale degli attivi), **del 10,7% nell'arco lemanico** (100'000 frontalieri, pari al 34,8% del totale) e **del 9,7% nella Svizzera nordoccidentale** (67'000, pari al 23,4% del totale). A titolo di confronto il Canton Zurigo conta meno di 10'000 frontalieri, ciò che rappresenta un 1% della popolazione attiva; nella Svizzera centrale la percentuale è dello 0,4%, nel Mittelland dello 2,2%, nella Svizzera orientale del 3,8%.

**Quota di frontalieri stranieri sulla popolazione occupata,
per Grande Regione, 4° trimestre**

G 4



Cosa succedrebbe politicamente nell'eurofila Romandia se la proporzione di frontalieri fosse 3 volte più elevata –si chiedeva la rivista *Domaine public* lo scorso 1. aprile– tenendo conto tra l'altro che la crescita del numero di frontalieri si accompagna con un'accresciuta presenza nelle funzioni qualificate rispetto al passato?

E cosa succedrebbe politicamente nell'eurofila Romandia se i differenziali delle condizioni di vita in Ticino e in Italia fossero analoghi a quelli esistenti tra Ticino e Lombardia/Piemonte? In Lombardia il reddito medio complessivo dichiarato al fisco è di 23'320 euro (dato 2012); la media italiana è di poco inferiore ai 20'000 euro (19'750). A livello nazionale le retribuzioni annue secondo l'ISTAT nel 2011 erano di 21'333 euro per una commessa del commercio, di 23'220 euro per un guidatore del traffico ferroviario, di 24'627 euro per un operaio di 2a categoria nel settore elettrico, di 18'895 euro per un operaio metalmeccanico di 2a categoria e di 20'203 euro per un impiegato di 3a categoria nella metalmeccanica.

A fronte del totale squilibrio del mercato del lavoro ticinese, che come un cancro, dopo aver colpito i lavoratori più deboli e i giovani al primo impiego sta colpendo, come vedremo oltre, anche i lavoratori più qualificati, la posizione del Partito socialista cantonale sull'Accordo di libera circolazione delle persone deve assolutamente cambiare e deve diventare una posizione veramente offensiva.

Per il Partito socialista in Ticino (e in Svizzera) è semplicemente **suicidale** continuare a sostenere la libera circolazione “della forza lavoro” in questo contesto deregolamentato, senza ottenere nulla di concreto per un'efficace protezione del lavoro e misure sociali incisive.

È anche poco ragionevole sentire che i vertici del Partito socialista svizzero e dell'Unione sindacale svizzera sostengono che non esiste **marginale di trattativa** sulla questione della libera circolazione tra la Svizzera e l'Europa, non fosse altro per il fatto che la bilancia commerciale della Svizzera si chiude con un saldo di 20 miliardi di franchi a favore dell'Unione europea e per il fatto che la Svizzera accoglie 2 milioni di stranieri residenti, di cui il 66% proviene dall'Unione europea e dall'AELS: ai 2 milioni va aggiunto un altro mezzo milione di persone/lavoratori non considerati nella popolazione permanente (permessi di soggiorno inferiori a un anno, permessi di lavoro di breve durata, frontalieri, in gran parte provenienti dai paesi UE/AELS). La realtà statistica della nostra popolazione mostra che la Svizzera è un paese molto aperto.

Nell'assemblea **del giugno 2014 la conclusione dell'Unione sindacale svizzera – Ticino e Moesa è stata quella che (dopo aver fatto invano fiducia per 15 anni alle parole astrattamente internazionaliste, che favoriscono unicamente gli affari dei globalizzatori), per difendere concretamente i diritti di tutti i lavoratori, il sindacato chiede di congelare i Bilaterali**, come ribadito chiaramente il presidente Graziano Pestoni anche nel discorso del 1. maggio 2015 a Lugano. Per l' USS-Ticino e Moesa occorre infatti trovare il metodo per arrestare il fenomeno

dell'offerta di manodopera a costi irrisori, occorre riequilibrare il mercato del lavoro in Ticino e occorre riordinare un sistema lavoro incancrenito, dove lo sfruttamento dei lavoratori è sistematico, non più controllabile e non più arginabile. L'assemblea del 9 giugno 2015 dell'USS-Ticino e Moesa, a larga maggioranza, si è opposta al fatto che sempre più lavoratrici e lavoratori vengano sfruttati e che i loro diritti vengano calpestati da aziende che mirano ad un profitto sfrenato, approfittando del libero mercato senza regole. Pertanto l'USS-Ticino e Moesa, se contro il dumping sociale e salariale non saranno adottate misure realmente efficaci (in particolare maggiori contratti collettivi di lavoro, salario minimo di fr 4'000 nei contratti normali di lavoro, limitazione drastica del precariato, protezione dai licenziamenti dei rappresentanti sindacali, garanzia d'accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro e miglioramenti dello statuto del lavoratore), darà l'indicazione di voto contrario ad accordi bilaterali in materia di libera circolazione con l'Unione Europea in occasione della prossima votazione.

Dal canto suo il Governo cantonale il 21 maggio 2015 ha deciso di affidare al prof. Michael Ambühl del Politecnico di Zurigo (già segretario di Stato, capo della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali), il mandato di elaborare **la proposta di una clausola di salvaguardia specificamente dedicata al mercato del lavoro ticinese e alla protezione della manodopera indigena**. Una proposta che parte dall'ipotesi che a cavallo della frontiera italo-ticinese ci sono tali differenze di salario, di livelli occupazionali e di costo di vita, che sono fuori norma nel confronto europeo. Differenziali che mettono in tilt il buon funzionamento del mercato del lavoro e della libera circolazione delle persone.

Il Partito socialista ticinese non può più rimanere insensibile alla situazione drammatica nel mondo del lavoro ticinese e deve ascoltare chi opera sul fronte sindacale privato, per definire una linea politica adatta alla realtà cantonale. Occorre costruire una nuova linea politica del Partito socialista ticinese su questa tematica fondamentale: lo chiedono tante persone che stanno vivendo sulla loro pelle i danni della libera circolazione. Il Partito socialista ticinese deve considerare poi anche la dimensione dei problemi sociali e territoriali causata da una liberalizzazione della forza lavoro senza regole.

Il richiamo allo storico internazionalismo dei sindacati e della sinistra non può e non deve favorire oggettivamente l'odierno internazionalismo dei liberisti globalizzatori, che con le loro politiche del *laissez faire, laisser aller* hanno creato un mercato del lavoro a vantaggio esclusivo delle aziende rapaci ed a scapito dei lavoratori e dei territori. L'internazionalismo non è un valore se serve alle trame liberiste, cosa che accade in Ticino con la "lombardizzazione" della sua economia (e che si sta diffondendo anche nel resto della Svizzera).

Nei prossimi capitoli cercheremo di presentare i fatti e i dati della problematica, sino ad arrivare ad una serie di proposte ed alla risoluzione finale.

PS: In questo documento non affrontiamo la questione dell'adesione della Svizzera all'Unione europea: ci sembra giusto congelare la domanda d'adesione della Svizzera a fronte di un conglomerato di Stati, che ha uno zoccolo di 33 milioni di disoccupati (in prevalenza giovani) e che sta proseguendo una pericolosa politica liberista in atto su vari piani (oltre alla liberalizzazione del mercato del lavoro e alle privatizzazioni dei servizi pubblici in atto, segnaliamo che l'Unione europea si sta facendo promotrice dell'accordo per la liberalizzazione dei servizi TISA e dell'accordo per la liberalizzazione degli scambi con gli USA, TTIP).

1. Il degrado del mercato del lavoro

Non tutti ci hanno guadagnato dall'Accordo di libera circolazione delle persone, contrariamente a quanto scrive il Consiglio federale al punto 3.4 del suo "Rapporto esplicativo - Avamprogetto di modifica della legge sugli stranieri - Attuazione dell'art. 121a Cost." (febbraio 2015). Anzi potremmo sottolineare come solamente la minaccia dell'abolizione degli Accordi bilaterali abbia messo in luce i guadagni delle aziende eurofile/eurobeneficiarie e l'ingiustizia della ripartizione della ricchezza in questo Paese.

1.1. Il degrado del mondo del lavoro svizzero

Si sbaglierebbe a considerare come il degrado del mondo del lavoro sia una prerogativa unicamente ticinese.

Partendo dal rapporto pubblicato dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO) sulle misure d'accompagnamento, il 5 maggio 2015 il Syna e Travail Suisse (sindacati cristiano-sociale svizzeri) affermano che il **dumping salariale nel nostro Paese è una realtà, alla luce delle importanti percentuali di infrazioni riscontrate nei settori coperti da convenzioni collettive di lavoro estese (quasi il 30% delle imprese controllate)**. *Les mesures d'accompagnement ont été introduites en même temps que la libre circulation des personnes afin de protéger les travailleuses et travailleurs indigènes et étrangers des infractions aux conditions minimales suisses de salaire et de travail. En 2014, plus de 33 000 entreprises et 7000 indépendants soumis à l'obligation d'annonce ont été contrôlés sous cet aspect. La nécessité impérative de ces contrôles n'est plus à prouver: dans les domaines non soumis à une convention collective de travail étendue (CCT étendue), les commissions tripartites ont constaté une sous-enchère par rapport aux salaires usuels auprès de 10 pour cent des employeurs suisses et 12 pour cent des entreprises de détachement. Dans les domaines soumis à une CCT étendue, les commissions ont constaté des infractions présumées auprès de 29 pour cent des employeurs suisses et 28 pour cent des entreprises de détachement. «La sous-enchère salariale est une réalité en Suisse et les mesures d'accompagnement sont absolument essentielles pour protéger le marché du travail, les salaires et les conditions de travail», martèle Gabriel Fischer, chef de la politique économique chez Travail.Suisse.*

A seguito del medesimo rapporto del SECO l'Unione sindacale svizzera ha indicato che i casi di dumping salariale riscontrati sono preoccupanti e che saranno verosimilmente accentuati dall'abbandono del cambio fisso franco-euro: in particolare preoccupa la crescita delle infrazioni nei settori dell'orticoltura, nel settore sociosanitario e nel commercio.

« Le rapport sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement rendu public aujourd'hui donne une image préoccupante de la réalité. Dans les branches sans salaires minimums, respectivement sans convention collective de travail (CCT), les contrôles ont permis de découvrir de nombreux cas de sous-enchère salariale. Dans l'horticulture, dans le commerce et dans la santé et les activités sociales, le nombre des infractions, en hausse, a atteint un niveau élevé. Le nombre des entreprises qui versent des salaires trop bas dans les branches du second œuvre de la construction dont le champ d'application de la CCT n'est pas étendu (poseurs de revêtements de sols, entre autres), reste inchangé, mais est élevé. »

Taux d'infractions dans quelques branches

	2013	2014
Horticulture (détachements)	13 %	28 %
Second oeuvre de la construction (détachements)	16 %	15 %
Commerce (employeurs suisses)	13 %	15 %
Santé et activités sociales (employeurs suisses)	7 %	12 %

« Ces branches sont particulièrement sensibles. En effet, comme on n'y trouve pas de salaires minimums obligatoires, il est impossible d'infliger des amendes aux employeurs qui versent des salaires trop bas, ni de les contraindre à verser les salaires corrects. Le risque de sous-enchère est donc très élevé. Dans le commerce de détail, entre autres, les employeurs ont jusque-là refusé de conclure des CCT prévoyant des salaires minimums. C'est


pourquoi la Confédération et les cantons doivent agir. En cas de sous-enchère, leur tâche est en effet d'introduire des salaires minimums. À ce jour, cela n'a jamais eu lieu, sauf dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais.

On compte beaucoup d'infractions aussi dans les branches qui ont des salaires minimums. Mais a priori, il est possible ici d'infliger des amendes aux employeurs qui versent des salaires trop bas ou de stopper leurs activités. Malheureusement, des entreprises essaient continuellement de contourner les salaires minimums, par exemple en déclarant faussement leur personnel comme étant indépendant (indépendance fictive), en déclarant des faux salaires, en redemandant après coup à leur personnel une partie du salaire ou en transmettant des mandats à des sous-traitants louches. Parfois, on trouve même tous ces comportements en même temps. En cas de suspicion justifiée d'indépendance fictive ou de sous-enchère salariale, les autorités doivent, sur mandat des partenaires sociaux, faire stopper les travaux, ce qui est la mesure la plus efficace. Ensuite, les entreprises doivent prouver qu'elles respectent les contrats et CCT. Il faut en outre fortement et rapidement relever le montant des amendes pour les faire passer des ridicules 5 000 francs actuels à 30 000 francs. À cet égard, le Conseil fédéral doit aller plus vite que ce qu'il a annoncé jusqu'à maintenant.

À cause de la surévaluation du franc, la différence de salaire avec l'étranger s'est creusée. Cela accentue la pression sur les salaires, surtout dans les régions frontalières. Il faut donc intensifier les contrôles, ce qui implique plus de moyens financiers à disposition. »

Come indica l'Unione sindacale svizzera nel testo « *Politique des CCT* » (2014) la Svizzera nel confronto internazionale si trova in una situazione molto negativa per quanto concerne il tasso di copertura dei lavoratori da parte di contratti collettivi di lavoro (CCL), che è inferiore al 50%, mentre nel nostro vicino austriaco sfiora il 100%. È dimostrato a livello svizzero che i lavoratori protetti da CCL meno qualificati hanno salari maggiori rispetto a quelli dei settori senza CCL e che le disparità fondate sul sesso siano inferiori.

Couverture conventionnelle en comparaison internationale (personnes couvertes par une CCT en % de l'emploi)



Sources : Visser (2013) : ICTWSS Database 4.0, OFS, calculs de l'auteur

1.2 Il degrado del mercato del lavoro ticinese

Bisogna analizzare il degrado del mercato del lavoro a più livelli:

- la crescita dei fenomeni di illegalità e sfruttamento
- il calo di parte dei salari
- l'aumento dei differenziali salariali con il resto della Svizzera
- la sostituzione di lavoratori residenti con frontalieri nel terziario
- la crescita della disoccupazione, della povertà e del precariato.

1.2.1 Illegalità e sfruttamento nelle denunce dei sindacati UNIA, OCST, VPOD, SEV e ATG

Il primo livello del degrado del mercato del lavoro ticinese è la crescita dell'illegalità e dello sfruttamento della manodopera con un abuso dei bassi salari, della flessibilità e di forme organizzative aziendali incontrollabili e scandalose.

La denuncia del Sindacato UNIA

Fenomeni senza precedenti stando alle denunce del **Sindacato UNIA (segretario cantonale Enrico Borelli)**: episodi di caporalato, lavoratori maghrebini, ungheresi e polacchi schiavizzati nei cantieri, diffusione sempre maggiore di salari da 2'000 franchi a tempo pieno e di stage non pagati, crescita del tempo parziale fittizio, non retribuzione delle ore supplementari, crescita in tanti settori del precariato alla mercé dell'azienda, lavoratori distaccati pagati con salari lombardi (nel 2013 furono 1'300 gli assunti quali dipendenti per prestazioni lavorative fino a 90 giorni e 9'000 i lavoratori indipendenti distaccati in Ticino, molti dei quali come "falsi indipendenti"), abusi crescenti nella creazione di società "usa e getta" per ottenere appalti o per sfruttare il sistema sociale, ecc. Sono pure in crescita casi d'impresedi edili o affini che s'iscrivono a registro di commercio ticinese, presso società bucalettere, mentre impiegano il loro personale già attivo nelle ditte operativi in Italia: in questo modo, eludono le norme dei distaccati, in particolare la durata dei novanta giorni, impiegandole per periodo molto più lunghi nei cantieri cantonali.

UNIA nell'estate 2010 ha creato il sito "www.denunciamoli.ch" con una lista nera di aziende che abusano dei lavoratori.

La denuncia del Sindacato OCST

Anche il documento "**Mercato del lavoro: la mappa del degrado**" redatto il 16 settembre 2014 dal **Sindacato OCST (segretario cantonale Meinrado Robbiani)** denuncia il degrado del mercato del lavoro ticinese, preso "**Nella morsa della flessibilità e della libera circolazione**", come indica bene il sottotitolo. "*La libera circolazione (o più correttamente chi ne fa un uso distorto e speculativo) ne è oggi la causa prevalente. Sarebbe tuttavia errato addebitare integralmente la deriva odierna. Ha semmai accelerato e amplificato una traiettoria che stava intaccando da oltre un decennio il mercato del lavoro per la febbrile e ossessiva ricerca di flessibilità messa in atto dall'economia e dalle imprese*"

I punti concreti denunciati dal Sindacato OCST sono:

- 1. Abusi nelle retribuzioni:** 1) il diffondersi di salari sotto i 2'000 fr mensili; 2) i salari in euro applicati con tassi di cambio Fr-Euro nettamente sfavorevoli per il dipendente; 3) raggiro nella valutazione delle qualifiche e del profilo ai fini di inserire il dipendente a livelli salariali inferiori.
- 2. Abusi nel tempo e nella durata del lavoro:** 1) tempo parziale fittizio; 2) lavoro su chiamata, spesso coniugato con il tempo parziale; 3) flessibilità a senso unico in zona Cesarini; 4) prestazioni non retribuite.
- 3. Abusi nel lavoro atipico:** 1) lavoro interinale; 2) il raggiro dello stage; 3) apprendisti adulti; 4) indipendenti impropri; 5) sfruttamento dei periodi di prova.
- 4. Mancata protezione della personalità:** 1) pressioni e ricatti per imporre pratiche prevaricanti e abusive; 2) forzatura del divieto di concorrenza.

Gli effetti di tutti questi abusi secondo l'OCST si riversano sul livello di occupazione della manodopera indigena.

Nonostante la crescita dei posti di lavoro vi sono difficoltà per i giovani e i disoccupati a trovare sbocchi lavorativi. Non mancano le sostituzioni di manodopera locale con frontalieri. La libera circolazione ha dato poi ossigeno alle traiettorie già in atto da tempo di una **crescente flessibilità del mercato del lavoro**. A dilatarne la portata è stata la possibilità per le ditte di lavoro interinale di reclutare personale frontaliero, la possibilità per le ditte locali di assumere personale frontaliero fino a 90 giorni annui con una semplice notifica e la possibilità per ditte e lavoratori indipendenti di svolgere attività temporanee in Ticino (lavoro distaccato). Questa vasta gamma di impieghi precari permette alle aziende di "*scaricare notevolmente sui lavoratori i rischi aziendali*" (...) "**Il degrado si è diffuso capillarmente, scuotendo l'intero tessuto delle imprese e del lavoro.**"

I settori che più ne patiscono il degrado sono;

- **l'edilizia allargata**, dove le ditte, in forte concorrenza tra loro, fanno abbondantemente capo al subappalto e al lavoro distaccato;
- **il terziario impiegatizio**, privo di una rete di contratti collettivi di lavoro, che viene minato dall'insediamento numericamente rilevante di aziende provenienti da oltre confine, che fanno capo prioritariamente a frontalieri e che importano anche le prassi salariali italiane: su una media di 500 nuove entrate annue il 40% dei frontalieri percepisce salari inferiori a 3'000 fr mensili (emblematico è il **settore fiduciario**);

- **le aree tecniche**: sono sotto assedio professioni prestigiose come **l'informatica, gli architetti, gli ingegneri**, per l'abuso di assunzioni di collaboratori frontalieri con bassi salari e di stages sottopagati, con conseguente perdita di attrattività per i giovani locali formati dal settore universitario ticinese con investimenti non indifferenti. Il documento presenta anche un'interessante riflessione politico-economica: *“Una interpretazione coscientemente distorta della libera circolazione ha iniettato nel tessuto delle imprese la cultura del “tutto è possibile”*. Non ci si cura di *“scadere in forme di arbitrio e sfruttamento”* e *“viene pure trascurata la cultura del dialogo sociale che è un patrimonio prezioso del mondo del lavoro ticinese.”* Sempre più aziende ingorde vogliono **sfruttare “i vantaggi offerti dal territorio (stabilità politica e sociale, fiscalità favorevole, amministrazione pubblica e servizi efficienti, manodopera qualificata, posizionamento lungo assi di traffico internazionali...)** con i parametri salariali italiani, *“imposti sfruttando l'arrendevolezza del personale frontaliere”*. *“Ci si cura poco di considerare gli interessi del Ticino dal profilo occupazionale e retributivo né si mira a coltivare e sviluppare solide radici nel territorio di insediamento.”* **OCST denuncia anche le nuove forme organizzative di questo sistema economico degradati: subappalti a catena** che diventano terreno fertile per abusi salariali; **lavoro distaccato e padroncini** incontrollabili a livello retributivo; **imprese di facciata** per far operare lavoratori distaccati sottopagati; **imprese volatili** con personale prevalentemente interinale; **imprese locatarie**, che operano senza la garanzia di un patrimonio e che operano prendendo in prestito materiali e veicoli di aziende separate collegate ai proprietari (pertanto sono facilmente insolubili).

La denuncia dei Sindacati VPOD Ticino, SEV e ATG

Il **Sindacato dei servizi pubblici VPOD Ticino** denuncia il fatto che anche nel settore sociosanitario sussidiato (servizi a domicilio, asili nido) si registrano problemi di precariato e bassi salari, che colpiscono soprattutto le donne. Quasi il 10% del personale degli asili nido guadagna meno di 3'000 franchi mensili, il 35% meno di 3'500 franchi al mese e il 50% meno di 4'000 franchi: formare educatrici della prima infanzia (formazione effettuata dopo la maturità) e operatrici socioassistenziali (apprendistato) per pagarle così poco è un non senso. Molti servizi spitex commerciali, che forniscono il 40% delle prestazioni sanitarie a domicilio pagate dalle casse malati, impiegano numeroso personale femminile a ore, che sopporta il rischio aziendale delle fluttuazioni della clientela. VPOD segnala pure problemi di bassi salari nel settore scolastico privato e da anni chiede un contratto collettivo di lavoro per regolamentare il settore universitario ticinese.

Il **Sindacato dei trasporti SEV** dal canto suo ha denunciato per dumping Crossrail, un'azienda transfrontaliera di trasporto merci su rotaia che pratica salari nettamente inferiori a quelli vigenti in Svizzera. Per il sindacato l'applicazione di norme differenziate per il trasporto interno e quello internazionale, come propone di tollerare in una recente decisione l'Ufficio federale dei trasporti, è praticamente incontrollabile e aprirebbe così la porta ad ogni genere di abuso. L'Ufficio vuole una rigida applicazione del principio di non discriminazione ripresa dall'accordo bilaterali sui trasporti terrestri, che è incurante della legislazione e della volontà politica del nostro paese, nonché delle conseguenze delle sue proposte. Il SEV fa notare che persino la Germania, membro modello dell'Unione europea, intende imporre il rispetto dei propri salari minimi anche a persone occupate solo temporaneamente all'interno dei propri confini, come gli autisti nel traffico di transito, assumendo a tale scopo centinaia di controllori. Quello che è permesso ad uno stato membro dell'UE, dovrebbe essere possibile anche alla Svizzera! Crossrail ha cercato di abbellire le cifre includendo indennità e calcolando l'importo su 12 mensilità; nonostante ciò i salari dei suoi macchinisti a Briga sono ben al di sotto dei 4'000 franchi al mese, mentre devono essere paragonati ai 5300–5700 che BLS e FFS Cargo versano ai loro macchinisti come salario di ingresso. Per il SEV questi ultimi salari sono e devono essere la base di riferimento in uso nel settore in Svizzera. Il ricorso inoltrato all'istanza suprema, chiede che l'accesso alla rete svizzera concesso a Crossrail venga ritirato se l'azienda non pagherà salari in linea nel settore come definiti dal SEV.

L'**ATG/Syndicom/SSM** nell'inchiesta “Condizioni di lavoro dei giornalisti nella Svizzera italiana” (2014) hanno infine denunciato il dumping salariale in atto dopo la disdetta del contratto collettivo di lavoro per gli editori nel 2004 (che tocca i giornalisti dipendenti ed ancor più quelli liberi), il precariato presso la RSI e le disparità salariali tra sessi.

1.2.2 Il calo dei salari di alcune categorie

Il secondo livello è quello dei dati statistici sui livelli salariali, che ovviamente sono i livelli salariali ufficiali e non possono tenere dei mancati versamenti o delle restituzioni di parte del salario da parte di lavoratori succubi dei datori di lavoro.

Purtroppo si dovrà attendere il 2017 per avere la Rilevazione della struttura dei salari degli ultimi due anni (2013, 2014). Il dato 2012 indica che il decile inferiore dei salari è ritornato ai livelli del 2006 (fr 3'134 nel 2006 e fr 3'106 nel 2012). La maggiore spinta al ribasso dei salari è provocata tuttavia dalle aziende che assumono i frontalieri quali responsabili di esecuzione: il calo è da 4'983 fr mensili a 4'580 fr mensili nel periodo 2008-12, calo dovuto in particolare alle donne che esercitano tali funzioni. Inoltre si assiste a una **svalutazione salariale per i detentori di titoli universitari** (calo da 8'004 fr mensili nel 2000 a 7'316 nel 2012, pure in questo caso il calo è dovuto in particolare alle donne) e **per i detentori di titoli di maturità** (da 5'285 fr nel 2000 a 5'092 fr mensili nel 2012, il calo riguarda uomini e donne). Anche **i titolari di un brevetto d'insegnamento** hanno visto una diminuzione dei salari in termini netti tra il 2000 e il 2012 (da 5'390 fr a 5'159 fr), il che conferma le preoccupazioni espresse dal Sindacato VPOD per il degrado delle condizioni di lavoro nel settore delle scuole private e nel settore universitario (v. punto 1.2.1).

In un settore importante coperto da un contratto collettivo di lavoro solido, come quello dell'**edilizia**, si assiste ad una crescita dei lavoratori classificati nelle funzioni inferiori: il numero delle persone inserite nella classe inferiore passa dal 13% nel 2005 al 23% nel 2013. Medesimo fenomeno è rilevabile per i piastrellisti, i gessatori, i falegnami e i pittori. In questo settore edilizia e artigianato sono impiegate 10'000 persone, per cui il fenomeno appare significativo. A questo fenomeno nel settore edilizia contribuisce la crescita dei lavoratori assunti tramite agenzie di lavoro temporaneo (nel 2013 1'000 frontalieri con contratto fino a 90 giorni) e assunti a tempo determinato (nel 2013 1'200 frontalieri con contratti a tempo determinato superiori ai 90 giorni).

1.2.3 L'aumento dei differenziali salariali con il resto della Svizzera


Il terzo livello è quello del confronto tra l'evoluzione dei salari del Ticino con quella dei salari del resto della Svizzera

Scriva il giornalista Francesco Bonsaver in un recente studio realizzato per l'Unione sindacale svizzera – Ticino e Moesa (cap. 1,1): *“L'economia ticinese è storicamente caratterizzata da stipendi inferiori al resto del paese. Mediamente sono più bassi del 15-20% della media nazionale. (...) Nel 2014 i salari nel settore privato sono i più bassi della Svizzera, inferiori del 16.7% alla media nazionale e il divario si allarga (nel 2004 la differenza era del 13.8%). (...) La statistica mediana dei salari mensili nel privato in Ticino è sovente utilizzata per sostenere che in Ticino non vi sia una riduzione salariale in corso, poiché il salario mediano nel privato è aumentata negli ultimi anni. Dal 2000 a oggi essa è infatti cresciuta di 734 franchi (da 4'357 franchi a 5'091). Un dato complessivo che non stupisce. Fosse altrimenti, equivarrebbe a dire che il dumping salariale avrebbe dimensioni mastodontiche, tanto da colpire l'intera popolazione cantonale attiva.”*

Salari e reddito da lavoro – Indicatori

Livello dei salari - per Grandi Regioni

Salario mensile lordo secondo le Grandi Regioni, 2012



In base ai dati dell'Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2015, nel periodo 2004-2010 si costata un peggioramento generale delle distanze salariali in termini assoluti e percentuali tra il Ticino e la Svizzera: sia per il primo decile (da -16% a -18%), sia il primo quartile (da -14% a -16%), sia per il terzo quartile (da -16% a -18%), sia per l'ultimo decile (da -19% a -21%).

**Salario mensile lordo (valore centrale, Q1, Q3, P10, P90) per Grandi Regioni
Settore privato e settore pubblico (Confederazione) insieme**

**Svizzera
2004**

TA13_SP Grandi Regioni	Quantile 10 % P10	Quantile 25 % Q1	Quantile 50 % Q2, mediana	Quantile 75 % Q3	Quantile 90 % P90
Svizzera	3 687	4 429	5 548	7 206	9 718
Regione del Lemano (VD, VS, GE)	3 595	4 417	5 568	7 326	10 196
Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU)	3 704	4 402	5 441	6 903	9 084
Svizzera nordoccidentale (BS, BL, AG)	3 817	4 583	5 730	7 433	9 800
Zurigo (ZH)	3 863	4 648	5 984	7 990	10 959
Svizzera orientale (GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG)	3 556	4 227	5 195	6 444	8 233
Svizzera centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG)	3 671	4 374	5 396	6 838	9 035
Ticino (TI)	3 100	3 810	4 823	6 013	7 901
Divario TI - CH	-587 (-16%)	-619 (-14%)	-725 (-13%)	-1'193 (-16%)	-1817 (-19%)

**Salario mensile lordo (valore centrale, Q1, Q3, P10, P90) per Grandi Regioni
Settore privato e settore pubblico (Confederazione) insieme**

**Svizzera
2010**

TA13_SP Grandi Regioni	Quantile 10 % P10	Quantile 25 % Q1	Quantile 50 % Q2, mediana	Quantile 75 % Q3	Quantile 90 % P90
Svizzera	3 953	4 733	5 979	7 851	10 833
Regione del Lemano (VD, VS, GE)	3 890	4 763	6 083	8 144	11 688
Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU)	4 031	4 765	5 890	7 498	9 954
Svizzera nordoccidentale (BS, BL, AG)	4 079	4 918	6 220	8 194	11 163
Zurigo (ZH)	4 029	4 842	6 349	8 679	12 181
Svizzera orientale (GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG)	3 833	4 543	5 568	6 944	8 976
Svizzera centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG)	4 012	4 745	5 932	7 583	10 324
Ticino (TI)	3 218	3 968	5 076	6 433	8 517
Divario TI - CH	-735 (-19%)	-765 (-16%)	-903 (-15%)	-1'418 (-18%)	-2'316 (-21%)

Aggiungasi che il rapporto del Consiglio federale "Répartition de la richesse en Suisse, 2014 conferma una diminuzione dei salari bassi e medi per i residenti dei ceti bassi e medi (studio basato sull'indagine sul budget delle economie domestiche) e che l'Annuario statistico ticinese 2015 indica che il 24,4% dei residenti in Ticino vive in un'economia domestica con un reddito disponibile inferiore alla soglia della povertà e che il 31,2% dei residenti non è in grado di affrontare una spesa imprevista di 2'500 fr annui.

1.2.4 La sostituzione di lavoratori residenti con frontalieri nel terziario

L'inquietante fenomeno della sostituzione dei lavoratori residente nel settore terziario per mezzo di frontalieri sottopagati è descritto in un capitolo redatto dal giornalista Francesco Bonsaver per un recente studio dell'Unione sindacale svizzera (cap. 3-a).

"Negli ultimi 10 anni, gli occupati in Ticino sono cresciuti di 51'000 unità, passando dai 184mila del 2004 ai 235mila nel 2014. La metà dei nuovi posti di lavoro creati in questi dieci anni si è avuta nel terziario, che ha raggiunto le 136mila unità a tempo pieno, mentre sono 49mila occupate a tempo parziale. Complessivamente, negli ultimi 10 anni, nel terziario gli addetti a tempo pieno sono cresciuti di 17'400 unità a tempo pieno (97.9 nel 2004, 115.3 nel 2014). Nello stesso periodo, il numero di lavoratori frontalieri impiegato nel terziario è cresciuto di quasi 19mila unità. Riassumendo le crescite più impressionanti nell'impiego dei frontalieri nel terziario, si osserva un raddoppio nel commercio (11mila oggi) e nei trasporti-magazzinaggio, due volte e mezzo nell'informazione-comunicazione e

dell'istruzione, mentre sono triplicati nelle attività immobiliari, nelle professioni scientifiche - tecniche e di tipo amministrativo.

Dal profilo delle tutele delle condizioni d'impiego, il settore terziario è ampiamente il più debole. Salvo il settore pubblico e sanitario e i campi coperti dai ccl decretati di obbligatorietà generale (ristorazione e alberghiero), il terziario è praticamente privo di contratti collettivi di lavoro obbligatori (salvo quelli recentemente introdotti dagli 11 Cnl del terziario, che coprono 10mila impiegati su 115mila).

Le inchieste salariali condotte dalla tripartita ticinese dove si analizzano gli effetti sui salari negli ultimi due anni attraverso le nuove assunzioni e i permessi di lavoro nei rami specifici, dimostrano l'effetto sostituzione del personale residente con frontalieri assunti a paghe più basse. Se storicamente in Ticino i rami professionali del secondario sono occupati nella grande maggioranza da operai provenienti da oltre frontiera, prima dell'avvento degli accordi bilaterali i posti di lavoro nel terziario erano quasi un'esclusiva dei residenti. Nel terziario ticinese non vi era dunque una pressione sui salari, poiché le aziende erano confrontate a un ristretto mercato del lavoro di persone residenti. Dunque secondo la legge economica della offerta e della domanda, chi vendeva la forza lavoro aveva un maggiore potere contrattuale.

Oggi invece le statistiche dimostrano che le aziende ticinesi fanno largo uso di assunzione di frontalieri nel terziario, attingendo all'enorme bacino di merce forza lavoro della vicina penisola.

Poiché in 10 anni i controlli di questo tipo sono stati possibili in undici categorie professionali con 10mila addetti del terziario ticinese che impiega complessivamente 235mila persone, con gli attuali strumenti e forze di controllo della Commissione tripartita, vi è da dubitare che si riesca in tempi utili a monitorare e tamponare il fenomeno prima che la "lombardizzazione" dei salari non sia ultimata in Canton Ticino."

1.2.5 Disoccupazione, povertà e precariato crescenti

Anche questo capitolo sulla crescita della disoccupazione, della povertà e del precariato in Ticino è stato scritto da Francesco Bonsaver per il citato studio USS-Ticino e Moesa (cap. 3-b).

"Dal giugno 2002 al settembre 2014 il numero di disoccupati secondo i parametri ILO (Organizzazione Internazionale del lavoro) è aumentato da 5'400 a 12'000 unità. Nei giovani il tasso di disoccupazione ILO ha raggiunto il 16%. Il tasso dei salari bassi è del 22,6%, il più elevato della Svizzera, così come il tasso dei working poor (7.1% contro il 4.5% nazionale). Il 29% delle persone vive in un'economia domestica con un reddito disponibile inferiore alla soglia di povertà (15.5% in Svizzera). I salari nel settore privato sono i più bassi della Svizzera, inferiori del 16.7% alla media nazionale e il divario si allarga (nel 2004 la differenza era del 13.8%).

La situazione è precipitata dopo la crisi del 2008. Negli ultimi sei anni il numero di nuovi frontalieri è aumentato di 18 mila unità, mentre i posti di lavoro creati sulla base dei dati forniti dalle aziende sono stati novemila. Mancano all'appello novemila posti di lavoro, che spiegano il forte aumento del tasso di disoccupazione (ILO) e dei costi sociali.

Infine Bonsaver giustamente sottolinea **il crescente precariato dei lavoratori** in Ticino (cap. 3-c). *"Nel Canton Ticino esistono un ottantina di agenzie autorizzate al prestito del personale. Non è certo un record nazionale, ma tenuto conto della ristrettezza del mercato cantonale del lavoro rispetto al resto del paese, è sufficientemente indicativo del peso non indifferente del lavoro temporaneo a sud delle Alpi."* Non a caso il Ticino ha dovuto dotarsi di due contratti di lavoro normale specifici per gli interinali assunti da piccole ditte di lavoro temporaneo e assunti nel settore chimico-farmaceutico, che vanno a colmare le lacune del contratto normale nazionale.

1.3. Il degrado globale del mondo del lavoro

L'economista Christian Marazzi, intervenuto in vari dibattiti sindacali, ha ricordato le trasformazioni dell'economia e del lavoro iniziate negli anni '80, che hanno modificato radicalmente la politica industriale con l'abbandono del paradigma fordista, che aveva lavoratori a tempo indeterminato.

Ne sono scaturiti continui attacchi contro lo stato sociale e con il ruolo dei sindacati nell'economia, per creare un enorme bacino di lavoro flessibile. I costi sociali sono stati spostati dalle aziende ai lavoratori flessibili. Marazzi ha indicato **varie categorie di lavoratori flessibili, che in Svizzera arrivano al 40-45% della popolazione attiva: occupati a tempo parziale, due terzi dei quali sono sotto-occupati; occupati a tempo determinato; interinali.** Inoltre vi sono **i lavoratori neoindipendenti e i lavoratori stagisti** che effettuano lavoro gratuito. Indubbiamente anche Marazzi ritiene che i Bilaterali abbiano accelerato la flessibilizzazione dei lavoratori in Svizzera e insinuato il dumping sociale in queste categorie, che sono difficilmente organizzabili da parte sindacale. Infine Marazzi ha indicato che in Ticino un quarto dei posti di lavoro sono da considerare a basso salario.

2. Lo stop alle misure d'accompagnamento di sinistra

La procedura di consultazione, terminata il 19 dicembre 2014, ha visto la fuicilazione da parte di UDC, PLR, PPD e Padronato della **Legge federale sull'ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone**. Questo segnala lo stop alle misure d'accompagnamento di sinistra. Il progetto messo in consultazione conteneva una modifica della legge sui lavoratori distaccati (LDist), del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Le misure collaterali alla libera circolazione delle persone, secondo il Consiglio federale, dovevano essere ottimizzate per mezzo di un aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative, di un'agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e di una definizione delle condizioni per la proroga di un contratto normale di lavoro. **Il 1. aprile 2015 il Consiglio federale ha formalmente rinunciato a proporre il pacchetto di ottimizzazione, se si eccettua l'aumento del limite massimo per le sanzioni amministrative.**

2.1 Una fiducia sconfessata

Tanti socialisti e sindacalisti ticinesi hanno fatto fiducia alle direzioni sindacali nazionali e al partito nazionale, che promettevano la soluzione vantaggiosa per tutti ("win-win") costituita binomio Bilaterali-Misure d'accompagnamento: prima spingendo sui negoziati con il Governo/Padronato e poi lanciando l'iniziativa popolare federale a favore del salario minimo di 22 fr orari, ossia 4'000 fr al mese per 12 mesi.

Tanti socialisti e sindacalisti ticinesi hanno votato a favore degli Accordi bilaterali nel 2000, a favore degli accordi di Schengen nel 2005, a favore dell'estensione dei Bilaterali a 10 Stati sempre nel 2005, a favore della legge sulla cooperazione con i Paesi dell'Est nel 2006, a favore dell'estensione dei Bilaterali alla Romania e Bulgaria nel 2009, a favore dell'iniziativa per i salari minimi nel 2014 e contro l'iniziativa immigrazione di massa nel 2015.

Purtroppo l'attuale posizione del Partito socialista a livello ticinese e svizzero è ormai senza prospettive, perché è chiaro che non ci sarà alcun rafforzamento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone:

- **il 18 maggio 2014 il 76% degli elettori e 23 Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare per la protezione di salari equi** (salario minimo) lanciata da sindacati e sinistra: una sconfitta cocente, che potrebbe aver messo in luce la debolezza di una proposta orientata unicamente a sostenere un decimo di lavoratori sottopagati, senza riuscire ad entusiasmare gli altri nove decimi dei salariati;
- **il 1. aprile 2015 il Consiglio federale ha rinunciato a proporre un pacchetto di ottimizzazione delle misure d'accompagnamento;**
- **il 27 marzo 2015 i presidenti UDC, PLR e PPD hanno sottoscritto un patto economico-fiscale di stampo liberista**, varato in vista delle elezioni federali di ottobre e della prossima legislatura, che esclude ogni altro rafforzamento delle misure d'accompagnamento.

Di fronte a questi fatti politici pesantissimi i vertici dell'Unione sindacale nazionale e del Partito socialista svizzera non possono continuare sulla vecchia strada, che coniuga l'Accordo della libera circolazione delle persone con le misure d'accompagnamento. **Non è credibile per sindacati e sinistra presentarsi a mani vuote davanti ai lavoratori e agli elettori continuando a deplorare l'assenza di misure d'accompagnamento e continuando ad invocarle, ben sapendo di non ricevere ascolto dal potere economico e politico.** I vertici dell'Unione sindacale svizzera e del Partito socialista svizzero sono in una situazione di isolamento totale sul dossier del rafforzamento delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone, dal quale potrebbero uscire solamente se promuovessero un'enorme mobilitazione sindacale, rispettivamente ottenessero un'enorme vittoria elettorale rosso-verde alle elezioni federali di ottobre. Ma sarà molto difficile, perché è tardi e le cose si sono molto complicate tra il 2000 e il 2014: infatti **il 9 febbraio 2014 il 50,3% dei votanti e 14,5 Cantoni hanno approvato l'iniziativa UDC contro l'immigrazione di massa** e ha indicato un'altra strada, stavolta di destra, per affrontare i problemi del mondo del lavoro scombussolato dalla libera circolazione delle persone. Ricordiamo che il Consiglio nazionale aveva respinto l'iniziativa con 140 voti contro 54 e 1 astensione, e che pure il Consiglio degli Stati lo aveva fatto con 37 voti contro 5 senza astensioni. Questo misura la distanza tra gli eletti e il sentire della popolazione su questo tema delicato, una distanza che purtroppo è stata intercettata dalle soluzioni della destra e non da quelle della sinistra.

2.2 Il quadro delle misure d'accompagnamento

Il sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica che le prime misure d'accompagnamento sono state introdotte il 1° giugno 2004. **Lo scopo, a nostro parere mai raggiunto in Ticino, era di proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale, di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime e usuali al luogo di lavoro e di prendere provvedimenti, in caso di ripetuto dumping salariale, che stabilissero condizioni minime obbligatorie.** Infine, se si riscontrano salari inferiori a quelli usuali, lo Stato procede a sanzioni contro datori di lavoro inadempienti. Le misure di accompagnamento comprendono fundamentalmente le regole illustrate nei punti seguenti.

2.2.1 Legge federale sui lavoratori distaccati

Premettiamo che, malgrado il miglioramento delle direttive in questo ambito da parte del SECO, finalizzate a evitare la problematica dei “falsi indipendenti” più volte denunciata dalla Commissione Tripartita, in Ticino e in altri Cantoni i risultati ottenuti in questo campo sono ancora insufficiente.

La **legge federale sui lavoratori distaccati** in Svizzera obbliga un datore di lavoro estero che distacca lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni lavorative e salariali minime svizzere. **Da anni i sindacati denunciano l'enorme speculazione che sta dietro a questo tipo di lavoro e anche il Partito socialista svizzero denuncia l'esistenza di un fenomeno di dumping salariale, che non viene combattuto dal Consiglio federale** (a pag. 7 del documento citato al punto 3.3).

Distacco di lavoratori in Svizzera e prestazione di servizi da parte di un indipendente

Il distacco di lavoratori in Svizzera si verifica quando un datore di lavoro invia una parte dei suoi lavoratori per effettuare, a suo nome e per proprio conto, una prestazione lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede e nel quale i lavoratori forniscono abitualmente la loro prestazione lavorativa o in una succursale o in un'azienda che appartiene ad un gruppo del datore di lavoro.

In ogni caso, i lavoratori in questione restano soggetti al contratto stipulato con il loro datore di lavoro e ai sistemi di sicurezza sociale di tale Stato ([Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell'UE o dell'AELS](#)). Questo tema è stato affrontato anche dalla Comunità europea, che ha approvato nel 1996 una direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi. ([Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi](#)).

Scopo della legge sui lavoratori distaccati

La legge si prefigge di evitare che l'esecuzione di mandati da parte dei lavoratori distaccati provochi un dumping salariale e/o sociale a sfavore dei lavoratori in Svizzera. A tale scopo stabilisce le condizioni lavorative e salariali minime che occorre garantire ai lavoratori distaccati provenienti dall'UE e dai Paesi terzi, dichiarando applicabile a tali lavoratori un certo numero di norme in vigore in Svizzera.

La lista delle norme da rispettare e degli ambiti interessati corrisponde a quella prevista dalla direttiva europea. Si tratta dei seguenti ambiti: **periodi di lavoro e riposo, durata minima delle vacanze, retribuzione minima, sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e parità di trattamento fra donna e uomo; nella misura in cui sono trattati:** nelle leggi o nelle ordinanze federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale o nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni..

Sito d'informazione dedicato al tema delle condizioni lavorative e salariali in Svizzera

distacco.admin.ch è un sito d'informazione dedicato al tema delle condizioni lavorative e salariali in Svizzera e nei suoi diversi Cantoni. Esso si rivolge sia alle imprese svizzere che alle imprese straniere. Su questo sito le imprese apprendono ad esempio come si svolge la procedura di notifica oppure quali sono i salari minimi obbligatori da rispettare, usuali nei rami e nei Cantoni considerati e troveranno indirizzi di siti e di contatti dove potranno ottenere ulteriori informazioni. ([Sito d'informazione della SECO dedicato al tema delle condizioni lavorative e salariali in Svizzera e nei suoi diversi Cantoni.](#))

Procedura di notifica

I cittadini dell'UE-25/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS non abbisognano più di un permesso per soggiorni in vista di svolgere un'attività lucrativa di durata inferiore a 90 giorni, ma sottostanno all'obbligo di notificarsi. I cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania) beneficiano parimenti di tale regolamentazione a determinate condizioni. ([Procedura di notifica per attività lucrative non sottostanti a permesso](#)).

Prestazione di servizi da parte di lavoratori indipendenti

I prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo. In particolare, in occasione di un controllo sul posto, devono presentare i seguenti documenti:

- una copia stampata della conferma della notifica o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
 - il modulo A1 rilasciato dall'assicurazione sociale del Paese di provenienza;
 - una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
- Il non-rispetto dell'obbligo di presentare questi documenti può essere sanzionato.

2.2.2 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL

Qualora vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro (CCL) concernenti i salari minimi, gli orari di lavoro e i controlli paritetici possono essere più facilmente dichiarate di obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a della **legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL**. Questa misura vale sia per le aziende svizzere che per le aziende che distaccano lavoratori.

In realtà la messa in pratica di questa normativa non è sempre facile, in particolare se la volontà delle aziende che sottoscrivono il CCL è debole e non vuole invadere la sfera di altre aziende che non sottoscrivono il CCL. Il ruolo dello Stato andrebbe di molto rafforzato in questa procedura.

2.2.3 Contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti

Qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e non esista un CCL, possono essere stabiliti **contratti normali di lavoro (CNL) che prevedano salari minimi vincolanti conformemente all'articolo 360a del Codice delle obbligazioni**. Tale provvedimento è valido per tutte le aziende del ramo interessato.

Dalla tabella seguente pubblicata dal SECO risulta che in Svizzera esistono 20 CNL con salari obbligatori:

- la Confederazione ha emanato 1 CNL per il personale domestico, con un salario minimo per il personale non qualificato nei primi 4 anni di lavoro pari a fr 18,55 orari;
- il Canton Ginevra ha emanato 5 CNL per il commercio al dettaglio, le estetiste, il personale domestico, i trasportatori per conto terzi e i montatori di stand;
- il Canton Giura ha emanato 1 CNL per il commercio al dettaglio;
- **il Canton Ticino ha emanato 12 CNL per:** fiduciarie, informatica, prestito di personale nell'industria, consulenza aziendale, fabbricazione di apparecchiature elettriche, la fabbricazione di computer e apparecchi elettronici + ottici, prestito di personale in generale, per piccoli negozi, fitness, estetiste, gommisti e call centers. Un tredicesimo CNL entrerà in vigore dal 1.7.2015 per il settore orologero e un quattordicesimo, riguardante gli impiegati di commercio degli studi legali, seguirà pure a breve;
- il Canton Vallese ha emanato 1 CNL per il settore delle pulizie industriali.

In base al numero di CNL con salario obbligatorio si vede come in Ticino vi siano parecchie problematiche di dumping salariali: va detto che in Ticino i CNL coprono il 6,5% dei lavoratori (15'000 salariati/230'000 persone attive nel 2014) e che la gestazione di questi CNL è durata sovente 3-4 anni a seguito di difficoltà negli accertamenti e resistenze padronali. In 9 anni la tripartita ha controllato 21 settori per un totale di ca. 25'000 salariati (meno del 10% degli occupati). Inoltre l'altro problema è che i CNL ticinesi prevedono salari bassi, che sono non di rado al di sotto al salario minimo sociale definito dal rapporto della commissione delle legislazione sull'iniziativa "Salviamo il lavoro": ossia 19 fr orari per un orario di 182 ore mensili (42 ore settimanali), che dà un lordo di 3'450 fr per 12 mensilità, mentre i salari per il personale meno qualificato sottostante a CNL veleggiano non di rado tra i 16 e il 18 fr orari. Questo è sicuramente un grosso problema, che ha indotto la sinistra e il sindacato UNIA a parlare di *dumping di Stato*.

Contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori

Nei rami in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro e in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, possono essere emanati contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi vincolanti validi per l'intero ramo e modificabili solamente a vantaggio del lavoratore.

Confederazione

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) - Modifica del 13 novembre 2013

RS 221.215.329.4 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Entrata in vigore 1.1.2011 – Ultima modifica 13.11.2009

Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a Franchi all'ora:

- a. per lavoratori non qualificati 18.55 (3'376 fr mensili per 42 ore x 12 mesi);
- b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica 20.35 (3'703,70 fr mensili per 42 ore x 12 mesi);
- c. per lavoratori qualificati con AFC 22.40 (4'076,80 fr mensili per 42 ore x 12 mesi);
- d. per lavoratori qualificati con CFP 20.35 (3'703,70 fr mensili per 42 ore x 12 mesi).

Ginevra

Contrat-type de travail du commerce de détail (CTT-CD) 26.11.2013

Entrata in vigore: 01.01.2013 - Ultima modifica: 15.01.2014

Salari mensili per un orario settimanale di 42 ore :

a) Personnel de vente Fr/12 mois / Fr/13 mois

Employé-e sans CFC 3 820 Fr / 3 526 Fr

Employé-e sans CFC et 5 ans de pratique professionnelle 3 920 Fr / 3 618 Fr

Employé-e avec diplôme d'assistant-e du commerce de détail 3 860 F / 3 563 Fr

Employé-e avec diplôme d'assistant-e du commerce de détail et 5 ans de pratique professionnelle 3 960 Fr / 3 655 Fr

Employé-e avec CFC 3 980 Fr / 3 674 Fr

Employé-e avec CFC et 5 ans de pratique professionnelle 4 080 Fr / 3 766 Fr

b) Apprentis

Employé-e en 1re année d'apprentissage 766 Fr

Employé-e en 2e année d'apprentissage 970 Fr

Employé-e en 3e année d'apprentissage 1 175 Fr

Contrat-type de travail des esthéticiennes (CTT-Esthé)

Entrata in vigore: 01.01.2013 Ultima modifica: 21.12.2012

Salario minimo per 12 mensilità pari a 3 466 Fr con durata del lavoro settimanale di 40 ore.

Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel

Entrata in vigore: 20.8.2008 Ultima modifica: 15.1.2014

Salari minimi mensili per 12 mensilità e 45 ore settimanali ;

Jardinier et jardinières qualifiés avec CFC ou porteurs d'un titre ou d'une expérience équivalents : 4'760 Fr

Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers ciaprès, porteur d'un titre ou d'une expérience de 5 ans équivalents -

cuisiniers/cuisinières et chauffeurs – maîtres d'hôtel et gouvernantes : 4'368 Fr

Employé qualifié avec AFP : 3'969 Fr

Employé qualifié porteur d'un autre titre : 3'969 Fr

Employé non qualifié avec au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique : 3'969 Fr

Employé non qualifié : 3'700 Fr

Contrat-type de travail pour le transport de choses pour compte de tiers (CTT-TCCT)

Entrata in vigore: 01.01.2014

1 Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel d'exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45h00, sont les suivants :

a) Conducteurs et personnel titulaires d'un certificat de capacité de conducteur poids lourd F/mois - à l'engagement 4 080 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 4 190 F - après 4 ans d'expérience dans le domaine des transports 4 490 Fr

b) Conducteurs «Camions poids lourds» - à l'engagement 3 920 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 4 020 Fr - après 4 ans

d'expérience dans le domaine des transports 4 390 Fr

c) Conducteurs «Camions poids légers», emballeurs et magasiniers - à l'engagement 3 720 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 3 870 Fr - après 4 ans d'expérience dans le domaine des transports 4 070 Fr

d) Déménageurs et manœuvres sans permis de conduire de véhicule léger - à l'engagement 3 420 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 3 620 Fr - après 4 ans d'expérience dans le domaine des transports 3 970 Fr

e) Apprentis conducteurs poids lourd - 1 ère année 800 Fr - 2 ème année 1 200 Fr - 3 ème année 1'800 Fr 2

Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42h30, sont les suivants :

a) Employés de commerce titulaires d'un certificat de capacité - à l'engagement 3 770 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 4 120 Fr - 3 - - après 4 ans d'expérience dans le domaine des transports 4 730 Fr

b) Employés de bureau - à l'engagement 3 570 Fr - après un an d'activité dans l'entreprise 3 820 Fr - après 4 ans d'expérience dans le domaine des transports 4 380 Fr

Contrat-type de travail des monteurs de stands (CTT-MStands)

Entrata in vigore: 01.04.2014 - Ultima modifica: 28.03.2014

Salari orari minimi

- a) Personnel qualifié 28.00 Fr
b) Personnel non qualifié 22.95 Fr

Jura

Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
26.11.2013

Entrata in vigore: 01.01.2014 - Ultima modifica

Salari mensili:

- lavoratore non qualificato meno di 18 anni 3'020 fr (16,80 fr orari) e da 18 anni 3'120 fr (17,15 fr orari) con meno di 5 anni d'esperienza e 3'280 fr (18,05 fr orari) da 5 anni d'esperienza
- lavoratore con CFC con meno di 3 anni d'esperienza 3'280 fr (18,05 fr orari), da 3 anni d'esperienza 3'380 fr (18,60 fr orari)
- gerente da meno di 3 anni 3'430 fr (18,85 fr orari) e a partire da 3 anni 3'640 fr (20 fr orari).

Salari per 13 mensilità dal 4 mese di lavoro.

Orario mensile: 182 ore (ca. 42 ore settimanali)

Ticino**1. Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC)**

Entrata in vigore: 01.01.2009 - Ultima modifica: 20.01.2012

Salari orari minimi di base in CHF per operatore "outbound" e "inbound":

- durante il periodo di prova (3 mesi) fr. 16.95
- dopo il periodo di prova fr. 19.50.

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza + 3,6% per 9 giorni festivi

2. Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

Ultima modifica: 1.4.2010 - Ultima modifica: 15.04.2015

Salario orario minimo di base: fr. 17.23

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza + 3.60% per 9 giorni festivi

3. CNL per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme «gommisti»

Entrata in vigore: 01.01.2012 - Ultima modifica: 20.01.2012

Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

- a. per lavoratori non qualificati: primo anno fr. 16.30; secondo anno fr. 18.20
- b. per lavoratori qualificati e personale non qualificato con 3 anni di esperienza: primo anno fr. 19.45; secondo anno fr. 21.15

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza + 3,6% per 9 giorni festivi.

4. CNL per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)

Entrata in vigore: 01.04.2013 - Ultima modifica: 12.07.2013

Salari orari minimi di base in CHF

- Personale non qualificato: fr. 17.30
- Venditore/trice /Assistente di vendita (tirocinio 2 anni): fr. 18.55
- Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni): fr. 19.70

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza - 3,6% per 9 giorni festivi

5. CNL per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche

Entrata in vigore: 01.01.2014 - Ultima modifica: 13.03.2014

Salario orario minimo del personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza - 3.6% per 9 giorni festivi

6. CNL per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Entrata in vigore: 01.01.2014 - Ultima modifica: 13.03.2014

Salario orario minimo del personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza - 3.6% per 9 giorni festivi

7. CNL per il settore dell'informatica

Entrata in vigore: 01.09.2014 - Ultima modifica: 24.09.2014

1 Salari orari minimi di base:

- categoria a CHF 18.-
- categoria b CHF 20.-
- categoria c terziario B CHF 22.50(*) terziario A CHF 23.00(*)

(*)Fino al raggiungimento di 12 mesi di esperienza nel settore, in una o più aziende, può essere applicata una riduzione del salario minimo del 20% se impiegati in funzioni di progettazione.

2 Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

3 Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza - 3.6% per 9 giorni festivi infrasettimanali

8. CNL per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.-)

CNL aggiuntivo a quello nazionale degli interinali (che esclude le aziende sotto il limite 1,2 mio di salario annuo).

Entrata in vigore: 01.10.2013 - Ultima modifica: 20.09.2013

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13 mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora

Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora

Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza – 3.6% per 9 giorni festivi

9. CNL per il settore del prestito di personale nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti

Secondo CNL aggiuntivo a quello nazionale degli interinali (che esclude i sopraccitati rami).

Entrata in vigore: 01.09.2014 - Ultima modifica: 04.09.2014

1 Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13. mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora

Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità):

- Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora

- Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora

2 Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

3 Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza – 3.6% per 9 giorni festivi

10. CNL per i centri fitness

Entrata in vigore: 01.01.2013 - Ultima modifica: 15.4.2015

a. Stagiario 1°: 1°- 6° mese fr. 10.40; 7°-12° mese fr. 11; 13°-18° mese fr. 11.55; 19°-24° mese fr. 12.70 *i periodi raddoppiano se non si è in possesso di un attestato di capacità (durata complessiva: 4 anni)

b. Stagiario 2: 1°-3° mese fr. 16.15; 4°-6° mese fr. 17.30

c. Assistente sala attrezzi fr. 17.30

d. Istruttore fitness fr. 18.45

e. Insegnante di corsi di ginnastica fr. 31.25

f. Personal trainer fr. 22.35

g. Club manager fr. 25.95

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza – 3.6% per 9 giorni festivi

11. CNL per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale

Entrata in vigore: 01.01.2014 - Ultima modifica: 13.03.2014

Salario orario minimo di base in CHF fr. 18.95.

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

- 3.60% per 9 giorni festivi infrasettimanali.

12. CNL per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

Entrata in vigore: 01.01.2015 - Ultima modifica: 03.02.2015 Salario orario: 19,35 fr orari + indennità vacanze (8,33% per 4 settimane e 10,64% per 5 settimane) e indennità festivi infrasettimanali (3,6%)

13. CNL settore orologero

Entrata in vigore prevista il 1.7.2015

14. CNL impiegati di commercio studi legali

Entrata in vigore ??? in quanto è stato interposto ricorso dall'Ordine degli avvocati.

Vallese

Arrêté édictant un contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs du secteur de la maintenance et du nettoyage industriels

Entrata in vigore 13.3.2009 - Ultima modifica: 18.11.2013

Salari minimi :

a) Travailleuses et travailleurs non qualifiés 4550 francs par mois ou 25 francs à l'heure pour un horaire de 42 heures par semaine;

b) Travailleuses et travailleurs qualifiés 4820 francs par mois ou 26 fr. 50 à l'heure pour un horaire de 42 heures par semaine.

2.2.4 Sorveglianza del mercato del lavoro nell'ambito delle misure di accompagnamento

In base alle informazioni pubblicate dal sito del SECO l'applicazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi attori. A nostro giudizio l'applicazione è avvenuta in modo variegato a seconda dei Cantoni, cosa che dipende da fattori oggettivi come il numero di frontalieri e di lavoratori distaccati, o ancora il livello di offerta di manodopera a prezzi stracciati oppure ancora da fattori politici come il livello del partenariato sociale. L'Unione sindacale svizzera in un comunicato del 5 maggio 2015 indica che « *Le nombre de contrôles des salaires doit augmenter, en particulier dans les régions frontalières. Dans ces régions, il faut que, chaque année, un employeur sur cinq soit contrôlé. Dans les cantons de Saint-Gall et de Schaffhouse, un employeur est actuellement contrôlé une fois tous les 50 ans (part des entreprises contrôlées en 2014 : env. 2%)!* »

Nei rami che non dispongono di un CCL le **commissioni tripartite** tengono sotto osservazione l'evoluzione generale del mercato del lavoro. Le commissioni tripartite istituite nei Cantoni e la commissione tripartita della Confederazione, composte da rappresentanti delle autorità, dei datori di lavoro e dei sindacati, sorvegliano il mercato del lavoro, verificano il rispetto dei contratti normali di lavoro obbligatori, notificano le infrazioni alle autorità cantonali di esecuzione e chiedono l'attuazione delle misure quali il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale ai CCL o l'adozione di contratti normali di CNL con salari minimi vincolanti.

Nei rami dotati di un CCL di obbligatorietà generale, il controllo del rispetto delle disposizioni del CCL spetta alle **commissioni paritetiche** (formate da rappresentanti padronali e sindacali) **incaricate dell'esecuzione del contratto**. La legge sui lavoratori distaccati inoltre affida loro il controllo del rispetto del CCL da parte delle aziende che distaccano lavoratori. Se questi organi di controllo riscontrano delle infrazioni, sono tenuti a notificarle alle autorità cantonali competenti in materia di sanzioni.

Rapporti sull'esecuzione delle misure d'accompagnamento

Il SECO pubblica regolarmente un rapporto sull'esecuzione delle misure d'accompagnamento.

Sanzioni

Il SECO tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. Questo elenco è stato reso pubblico. Sull'elenco pubblicato figurano solo i datori di lavoro che sottostanno ad un'interdizione di prestazione dei servizi in Svizzera. Un elenco di tutti i datori di lavoro oggetto di una sanzione passata in giudicato può essere richiesto.

2.2.5 Responsabilità solidale

Dal 15 luglio 2013 è in vigore il rafforzamento della responsabilità solidale, contemplato nella «Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro» (Legge sui lavoratori distaccati). Questa nuova disposizione permette di **rendere l'appaltatore primario responsabile in caso di mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni salariali e lavorative**. L'attuazione della responsabilità solidale è sancita dall'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (Ordinanza sui lavoratori distaccati)

La responsabilità solidale **vale per i settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia**. Qualora un subappaltatore non rispetti le condizioni salariali e lavorative minime valide in Svizzera, il lavoratore può procedere secondo il diritto civile contro l'appaltatore primario per far valere i suoi diritti. Quest'ultimo è responsabile di ciascun subappaltatore di una catena di subappalto.

L'appaltatore primario può tuttavia liberarsi dalla sua responsabilità se dimostra che ha utilizzato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative in ciascuna riattribuzione dei lavori all'interno della catena contrattuale. Tale condizione è soddisfatta se esige che i subappaltatori rendano verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime. L'appaltatore primario è responsabile in modo sussidiario al subappaltatore. Ciò significa che il lavoratore deve innanzitutto citare in giudizio il suo datore di lavoro prima di avanzare diritti nei confronti dell'appaltatore primario. La nuova regolamentazione sulla responsabilità solidale è applicabile soltanto se il contratto con il quale l'appaltatore primario ha affidato i lavori al primo subappaltatore è stato concluso dopo l'entrata in vigore della legge.

Obbligo di diligenza dell'appaltatore primario

L'obbligo di diligenza si compone sostanzialmente di tre elementi che possono assumere un peso diverso a seconda dei singoli casi. L'appaltatore primario deve decidere singolarmente quale grado di diligenza impiegare nei confronti di un determinato subappaltatore e a quali elementi dare maggiore o minore peso. I tre elementi sono:

1. Evidenziazione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative (art. 8b cap. 1 e 2 ODist): questa fase interviene al momento dell'attribuzione dei lavori. L'appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti convincenti, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime.

2. Provvedimenti contrattuali (art. 8c ODist): nel contratto di appalto l'appaltatore primario deve concordare con il subappaltatore l'eventuale riattribuzione di lavori a un secondo e a un terzo subappaltatore. Deve esigere che nel contratto sia garantito che qualsiasi riattribuzione deve essere sottoposta alla sua approvazione. Può inoltre riservarsi contrattualmente il diritto di consultare i dati sulle condizioni salariali e lavorative per poter esercitare il suo obbligo di diligenza.
3. Provvedimenti organizzativi (art. 8c ODist): sono inoltre necessarie misure organizzative per garantire che a ogni attribuzione di lavori nell'ambito del suo progetto di costruzione l'appaltatore primario possa sempre prima controllare il subappaltatore incaricato dell'esecuzione. A tale scopo deve visionare il cantiere per assicurarsi che non vi operi nessun subappaltatore che non sia stato precedentemente da lui controllato.

I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera iscritti da meno di due anni al registro di commercio che non sono ancora stati controllati da una commissione paritetica (CP) responsabile di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, devono trasmettere una sola volta le loro dichiarazioni alla relativa CP affinché possa effettuare un controllo.

La responsabilità solidale richiede all'appaltatore primario un certo obbligo di diligenza nell'attribuzione dei lavori ai suoi subappaltatori. Il rispetto dell'obbligo di diligenza dipende dalle circostanze dei singoli casi. L'ordinanza sui lavoratori distaccati indica attraverso quali documenti il subappaltatore deve dimostrare all'appaltatore primario il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime. La sola acquisizione dei documenti non è tuttavia sempre sufficiente per adempiere all'obbligo di diligenza. Sono infatti determinanti le circostanze dei singoli casi. Allo stesso modo, anche il prezzo di appalto proposto può fornire all'appaltatore primario informazioni sul rispetto o meno delle condizioni salariali e lavorative minime da parte del subappaltatore. Tenendo conto di tutte le circostanze, all'appaltatore primario deve apparire verosimile che il subappaltatore rispetti le condizioni salariali e lavorative minime.

2.3 Cronologia della misure d'accompagnamento di sinistra attuate

Il sito del Sindacato UNIA Svizzera fornisce questa interessante cronologia riassuntiva delle misure d'accompagnamento, attuate e rivendicate, nella seguente tabella. Nei prossimi capitoli esamineremo le misure rivendicate dai sindacati e non attuate.

Misure di accompagnamento I (2004)	Misure di accompagnamento II (2006)	Misure di accompagnamento III (2009)	Misure di accompagnamento IV (2013)	Misure rivendicate
Legge sui lavoratori distaccati (simile alle direttive UE)	Aumento del numero degli ispettori del lavoro. I Cantoni sono tenuti ad avere 150 ispettori attivi, ripartiti tra i Cantoni e le Commissioni paritetiche.	Nuovo aumento del numero degli ispettori	Rafforzamento delle misure per combattere il fenomeno degli pseudo-indipendenti. I lavoratori devono poter comprovare la loro attività indipendente. Inasprimento delle sanzioni in caso di abuso.	Ulteriore potenziamento dei controlli
Sorveglianza e controllo delle condizioni lavorative e salariali affidati alle Commissioni tripartite e paritetiche	Modifiche delle disposizioni relative al conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL. In casi eccezionali può essere conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni in materia di salari minimi. A tal fine viene abolito il quorum dei datori di lavoro, mentre quello dei lavoratori passa dal 30% al 50%.	Nuovo inasprimento delle sanzioni	Introduzione della responsabilità solidale. Il committente può essere chiamato a rispondere degli abusi in materia di condizioni salariali e lavorative commessi dall'azienda esecutrice e dai subappaltatori.	Possibilità di ordinare una sospensione dei lavori.
Possibilità d'introdurre contratti normali di lavoro (CNL) statali con salari minimi vincolanti nei rami professionali	Notifica dei lavoratori distaccati alle autorità per agevolare i controlli. I datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera devono notificarne i dati personali, l'attività e il posto di lavoro	Introduzione di un sistema di cauzione	Obbligo a carico dei datori di lavoro stranieri di notificare il salario orario lordo dei loro lavoratori distaccati.	Accesso ai posti di lavoro
Semplificazione del conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL	Inasprimento delle sanzioni			Inasprimento delle sanzioni e semplificazione del conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL.

2.4 Le misure d'accompagnamento di sinistra non attuate

2.4.1 Rivendicazioni di UNIA Svizzera

Il Sindacato Unia scrive nel proprio sito nazionale: *“Unia rivendica un rafforzamento delle misure di accompagnamento perché, a dispetto dei provvedimenti oggi in vigore, **assistiamo ad un peggioramento delle condizioni di lavoro svizzere e ad un aumento del dumping salariale.** I casi di dumping salariale non cessano di aumentare. Non è solo Unia a dirlo, ma è quanto risulta anche dal nuovo rapporto della Seco sull'applicazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Unia esige la sospensione dei lavori se vi è il sospetto di dumping. Nel 2014 è stato scoperto almeno un caso sospetto di dumping salariale nel 29 % delle imprese controllate e soggette ad un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, contro il 25 % dell'anno precedente. Nell'edilizia principale le infrazioni sono passate tra le imprese controllate dal 10 % del 2013 al 34 % nel 2014.”*

Unia rivendica i seguenti miglioramenti per rafforzare la tutela dei salariati:

1. Semplificazione del conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL): la procedura di conferimento dell'obbligatorietà generale deve essere semplificata. Un CCL dichiarato di obbligatorietà generale è vincolante per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un ramo professionale e non solo per il personale delle aziende affiliate ad un'associazione padronale contraente. Un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale quando il 50% delle aziende è organizzato in un'associazione padronale contraente. Tale percentuale (il cosiddetto quorum) dev'essere ridotta.

2. Sospensione dei lavori in caso di abusi: in presenza di gravi violazioni delle condizioni lavorative e/o salariali, gli ispettori devono poter disporre l'immediata sospensione dei lavori fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente.

3. Accesso agevolato alle aziende e ai cantieri: i sindacati e gli altri partner devono avere accesso ai posti di lavoro per eseguire controlli volti a verificare eventuali irregolarità.

4. Miglioramento della protezione delle rappresentanze del personale: il personale e i fiduciari dei sindacati svolgono un ruolo chiave nell'ottica dei controlli delle condizioni di lavoro. Per poter svolgere i loro compiti devono però essere tutelati contro licenziamenti e repressioni.

5. Obbligo di negoziazione: la Confederazione e i Cantoni devono svolgere un ruolo attivo nella stipulazione di CCL e CNL grazie alla facoltà di obbligare le parti sociali di un ramo professionale a condurre tali trattative. La collaborazione tra Commissioni paritetiche e Cantoni dev'essere migliorata.

6. Salari svizzeri nelle commesse e negli appalti pubblici: le commesse e gli appalti pubblici devono prevedere criteri chiari in materia di condizioni lavorative e salariali. Gli appaltatori devono soddisfare tali criteri. Le imprese che non soddisfano le condizioni previste devono essere escluse dall'aggiudicazione di commesse e appalti.

2.4.2 Rivendicazioni di Syna-Travail Suisse

Partendo dal rapporto pubblicato dal SECO sulle misure d'accompagnamento il 5 maggio 2015 il Syna e Travail Suisse (sindacati cristiano-sociale svizzeri) affermano che il dumping salariale nel nostro Paese è una realtà, per cui ritengono **assolutamente necessaria una protezione efficace dei salari e delle condizioni di lavoro**, articolando 3 richieste:

1. estensione facilitata dei CCL

2. sviluppo dei contratti normali di lavoro ove non è possibile adottare un CCL

3. misure contro i falsi indipendenti.

Di seguito riportiamo la posizione dettagliata della centrale sindacale cristiano-sociale .

Les mesures d'accompagnement sont non seulement importantes mais évolutives.

Syna et Travail.Suisse partagent en principe l'avis du SECO selon lequel les mesures d'accompagnement ont fait leur preuve et que la densité des contrôles est suffisante. Mais les organisations relèvent quand même quelques points critiques.

*D'une part, dans les **domaines sans salaire minimum** (non couverts par une CCT étendue ou un contrat-type de travail) il faut s'appuyer sur les salaires usuels du lieu ou de la branche. La fixation de ces salaires est floue, parfois arbitraire et inutile lorsqu'elle s'effectue sur la base de salaires de référence trop faibles. Lorsque malgré tout on constate une infraction, une procédure à l'amiable est engagée avec l'entreprise concernée pour payer les arriérés et adapter les salaires. Mais en 2014 le taux de réussite de ces procédures est plus faible qu'en 2013 puisque seules 59 pour cent (2013: 69 pour cent) de celles qui concernaient des entreprises suisses et 70 pour cent (2013: 76 pour cent) de celles qui affectaient des entreprises de détachement se sont terminées sur un succès.*

*D'autre part, une **indépendance fictive** a été présumée dans 12 pour cent des contrôles d'indépendants, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au taux de 7,4 pour cent obtenu en 2013. Le moment est enfin venu d'analyser l'efficacité des mesures contre l'indépendance fictive entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2013 lors de la révision de la LDét. En effet, le nombre d'indépendants soumis à l'obligation d'annonce a doublé depuis 2010.*

*Pour Gabriel Fischer, la conclusion est limpide: «**L'extension des conventions collectives de travail doit être facilitée**; là où cette procédure n'est pas possible, il faut établir des **contrats-type de travail**. En outre, il faut analyser avec précision les **mesures contre l'indépendance fictive** et les adapter cas échéant. C'est la seule manière d'appliquer avec efficacité les mesures d'accompagnement et de garantir la protection des salaires en Suisse».*

2.4.3 Posizione dell'Unione sindacale svizzera

I delegati dell'Unione sindacale svizzera (USS) il 29 maggio 2015 hanno chiesto i seguenti rafforzamenti urgenti delle misure d'accompagnamento:

*1. **Le nombre de contrôles des salaires doit augmenter**, en particulier dans les régions frontalières. Dans ces régions, il faut que, chaque année, un employeur sur cinq soit contrôlé. Dans les cantons de Saint-Gall et de Schaffhouse, un employeur est actuellement contrôlé une fois tous les 50 ans (part des entreprises contrôlées en 2014: env. 2%)!*

*2. **Le Conseil fédéral et le Parlement fédéral doivent relever rapidement de 5 000 à 30 000 francs l'amende administrative maximale** infligée en cas d'infraction salariale ; cela, comme convenu lors de la « table ronde » sur le franc fort.*

*3. **En cas de sous-enchère évidente, les contrôleurs et contrôleuses doivent systématiquement et rapidement ordonner l'interruption des activités de l'entreprise.** Il doit en aller de même pour les entreprises qui ne versent pas de caution.*

*4. **Le commerce de détail, l'horticulture et la pose de revêtements de sols ont besoin d'une convention collective de travail** prévoyant de bons salaires minimums et dont le champ d'application est étendu.*

3. Al via le misure accompagnatorie di destra

Nel dibattito sull'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa i vertici rosso-verdi e sindacali nazionali avrebbero auspicato in misure in ambito lavorativo, sociale, abitativo ed ambientale per rispondere ai problemi creati dalla libera circolazione delle persone in Svizzera. Tuttavia il 9 febbraio 2014 popolo e Cantoni hanno approvato le muscolose misure accompagnatorie della destra nazionalista. L'elettore medio ticinese non ne conosce forse i dettagli, ma è convinto che queste misure serviranno a ridurre il numero di frontalieri e di stranieri che vengono a lavorare da noi e che lo concorrenzano al ribasso.

In secondo luogo l'elettore ticinese non sembra molto preoccupato per gli effetti di questo voto sull'insieme dei Bilaterali legati all'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, anche perché **non sono mai stati illustrati nel dettaglio i vantaggi/svantaggi che essi hanno portato alle varie categorie di imprese, alle varie fasce di lavoratori e ai vari ceti sociali in Ticino.**

Dopo il voto del 9 febbraio 2014 si sono manifestati **svantaggi nel settore degli scambi universitari di studenti e del finanziamento di programmi di ricerca/culturali**, che sono stati ampiamente evidenziati: sembra tuttavia che il Segretariato di Stato alla formazione abbia superato la crisi apertasi, attivando programmi e finanziamenti nazionali per frequentare formazioni all'estero.

Inoltre da più parti si è evocato un possibile **rallentamento dell'insediamento di società internazionali in Svizzera, soprattutto in Romandia**, ma è indubbio che la nuova legge federale sulla pianificazione del territorio (che i Cantoni devono concretizzare entro il 2019) impone pure dei grossi limiti alla continua espansione nelle aree agricole delle tipologie di insediamento che consumano grandi quantità di territorio.

3.1 Tenore e interpretazione dell'art. 121a Cst

Vediamo nel dettaglio i contenuti del nuovo art. 121a approvato:

1 La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Il principio può essere anche comprensibile per la popolazione di un piccolo Paese al centro dell'Europa e con il senno di poi andava certamente negoziata con l'Unione europea una clausola di salvaguardia riattivabile in determinati momenti critici: invece negli Accordi sono state inserite unicamente (se si eccettua il famoso art. 14 cpv. 2: v. punto 3.6) clausole di salvaguardia limitate alla fase iniziale della libera circolazione delle persone.

2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

Questo capoverso introduce un tetto annuale massimo e un contingente annuale massimo dei permessi di dimora, senza indicare dei numeri precisi. Inoltre introduce la possibilità di fissare dei limiti temporali al soggiorno degli stranieri, dei limiti al ricongiungimento familiare e dei limiti alle prestazioni sociali.

3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

Rileviamo che anche i frontalieri sottostanno all'art. 121a. L'impostazione del capoverso privilegia due condizioni in parte contraddittorie per l'arrivo di lavoratori stranieri in Svizzera: da un lato il loro arrivo non deve urtare il principio di preferenza dei lavoratori svizzeri (non vengono minimamente considerati gli stranieri residenti, nemmeno quelli che vivono in Svizzera da lunga data) e dall'altro deve esserci la domanda di un datore di lavoro. L'art. 121a non definisce in modo preciso i criteri economici per regolare l'equilibrio tra le due forze: cosa significa offrire una base esistenziale sufficiente ed autonoma ai frontalieri che lavorano in Ticino o ai permessi B disposti a lavorare per salari inferiori al 30% rispetto a quelli accettati dai residenti svizzeri? Va bene pagarli molto meno degli Svizzeri, se con queste paghe hanno abbastanza di che vivere oltre confine o per un periodo provvisorio per quanto riguarda il dimorante (la cui famiglia probabilmente rimane nel paese d'origine)? Abbiamo dei forti

dubbi che questo sistema possa riequilibrare il mercato del lavoro ticinese (in generale l'Unione sindacale svizzera teme che aumenterebbero i contratti a termine precari e il lavoro in nero), ma ovviamente non si può biasimare la maggioranza dei cittadini che hanno votato l'iniziativa: per loro era meglio una soluzione imperfetta che il quasi nulla propugnato dai partiti di centro come PLR e PPD, che sono i veri responsabili della situazione in cui ci ritroviamo oggi. E anche la promessa mai concretizzata di efficaci misure d'accompagnamento a venire, propugnate dalla sinistra rosso-verde, non li ha trattenuti dal votare sì.

4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

L'articolo 121a non impone la denuncia di trattati internazionali contrari al tenore dello stesso, ma unicamente di adottarne nuovi. L'accordo Svizzera-Croazia/UE, stipulato prima del 9 febbraio 2014, non sarebbe contrario a questo capoverso.

5 La legge disciplina i particolari.

Il Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)

1 I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Le norme transitorie dell'iniziativa popolare impongono la rinegoziazione dei trattati internazionali contrari al tenore della stessa, ossia:

- 1) **Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri**, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681);
- 2) **Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)** – Versione consolidata dell'accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (Convenzione AELS Allegato K; RS 0.632.31);
- 3) **Accordo quadro del 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein** sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine (RS 0.360.514.2). Nulla è detto dall'iniziativa in caso di fallimento dei negoziati concernenti tali trattati, che non dovrebbero essere automaticamente disdetti dalla Svizzera, anche se politicamente questa potrebbe essere una decisione molto probabile.

2 Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

L'art. 121a non è direttamente applicabile e necessita di una legislazione d'applicazione. È sicuramente antidemocratico il fatto che questo capoverso indichi che, dopo 3 anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, a decidere sia unicamente il Consiglio federale per via d'ordinanza, escludendo il concorso del legislativo federale e anche la possibilità del referendum di popolo/Cantoni.

In caso di fallimento dei negoziati per rivedere gli Accordi bilaterali con i paesi sopracitati e in caso di non disdetta degli Accordi bilaterali da parte svizzera, l'applicazione dell'art. 121a Cst da parte del Governo federale potrebbe anche riguardare solamente i Paesi extra Unione Europea.

3.2 I tre pilastri e la legge federale d'applicazione dell'art. 121a Cst

Nel *“Rapporto esplicativo - Avamprogetto di modifica della legge sugli stranieri - Attuazione dell'art. 121a Cost.”* (febbraio 2015) il Consiglio federale indica tre pilastri per l'applicazione dell'art. 121a:

- 1) primo pilastro: **l'adeguamento della legge sugli stranieri**;
- 2) secondo pilastro: **modifica dell'Accordo di libera circolazione, della convenzione AELS e dell'accordo quadro Svizzera-Liechtenstein**;
- 3) terzo pilastro: **la concretizzazione di misure d'accompagnamento**. Su questo fronte il Governo menziona le misure già decise (p. es. l'iniziativa sul personale qualificato del DEFR) e il mantenimento delle condizioni quadro della piazza svizzera e delle industrie svizzere (quest'ultime

indebolite dal franco forte). Il Governo cita ancora la concretizzazione delle misure d'accompagnamento previste nel rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2013 (misure di protezione del mercato del lavoro e misure in altri ambiti come la migrazione, l'integrazione, le abitazioni, la pianificazione del territorio, l'infrastruttura, la penuria di personale qualificato ecc.): tuttavia, in seguito, il 1. aprile 2015, il Consiglio federale ha rinunciato a proporre il pacchetto di ottimizzazione delle misure d'accompagnamento in ambito lavorativo. Infine sempre nel rapporto il Consiglio federale cita la lotta agli abusi nel settore della migrazione, che sono state oggetto di una consultazione nell'autunno 2014 (modifica della LStr; lotta contro gli abusi nell'attuazione dell'Accordo di libera circolazione delle persone).

3.2.1 Proposta del Governo di modifica della legge stranieri

Il Consiglio federale, iniziando dal primo pilastro, ha messo in consultazione (tra febbraio e maggio 2015) una modifica della legge sugli stranieri per adeguarla agli articoli 121a e 197 numero 9 della Costituzione federale, accettati in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». La modifica si applicherà ai cittadini dell'Unione europea e dell'AELS, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati in Svizzera da datori di lavoro dell'Unione europea/AELS unicamente nella misura in cui l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999 non contiene disposizioni diverse o più favorevoli.

Di fatto in tal modo **il contenuto (piaccia o non piaccia) dell'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa viene quasi totalmente svuotato**, anche se dal profilo strettamente giuridico l'impostazione del Consiglio federale può essere ammessa e inoltre il Governo federale prevede come secondo pilastro la rinegoziazione degli Accordi bilaterali proprio su questi punti.

Il nuovo art. 22 dell'avamprogetto di legge reintroduce il concetto dell'esame **“rispetto delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore”**, seppure in forma semplificata rispetto al regime in vigore fino al 2002: **in una delle due varianti applicative, l'avamprogetto prevede che le autorità competenti possano rinunciare a un esame più approfondito, se la domanda di accesso al mercato svizzero di un lavoratore straniero riguarda una professione in cui vi è una carenza di personale qualificato e nulla indica il mancato rispetto delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore**. Per l'ammissione dei cittadini di uno Stato terzo l'avamprogetto prevede che si continui a controllare le condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr), come succede attualmente. Inoltre l'avamprogetto indica **un altro importante punto da negoziare con l'Unione europea/AELS: quello dell'introduzione di permessi di dimora della durata di 1 anno, anziché 5 anni**.

Nell'attuazione della priorità ai lavoratori svizzeri l'avamprogetto **si distanzia dall'articolo costituzionale 121a nella misura in cui applica il concetto di lavoratori residenti: contrariamente all'iniziativa non guarda il passaporto svizzero**. A breve termine gli indicatori per tener conto della priorità dei lavoratori indigeni ai fini della definizione dei tetti massimi e dei contingenti saranno le **quote di disoccupati e le difficoltà nel reclutamento dei lavoratori**, rispettivamente **l'evoluzione della congiuntura**. A medio termine saranno considerati anche **fattori demografici e sociali**. Infine secondo il punto 2.4 del Rapporto del Consiglio federale *“La protezione delle condizioni di salario e di lavoro sul mercato del lavoro indigeno è già oggi garantita dalle misure collaterali. Un adeguamento di queste ultime andrà esaminato quando saranno note le modalità esatte di attuazione dell'articolo 121a Cost (cfr. cap. 6.2). Il risultato complessivo di un futuro sistema di controllo non deve rappresentare un peggioramento rispetto al sistema attuale. I controlli non devono inoltre cagionare un onere amministrativo sproporzionato per le imprese (sul controllo delle condizioni di salario e di lavoro cfr. anche cap. 1.4.2).”*

Il punto 3.2 del Rapporto del Consiglio federale indica che **il Governo ritiene ragionevole negoziare con l'Unione europea un adeguamento degli Accordi di libera circolazione (ALC), che salvi capra (art. 121a) e cavoli (Accordi bilaterali)**. La richiesta di discutere è stata fatta con una lettera del 4 luglio 2014 al Comitato misto dell'ALC. Malgrado il fermo attaccamento alla libera circolazione, il 24 luglio 2014, in una risposta al presidente della Confederazione concordata

con gli Stati membri dell'UE, la signora Catherine Ashton, ex commissario UE per gli affari esteri, ha comunicato che **la Commissione UE e il Servizio degli esteri europeo sono disposti a discutere i problemi che pone l'applicazione dell'Accordo.**

3.2.2 Conseguenze dell'abolizione dei Bilaterali I secondo il Governo

Infine al capitolo 3.3 del citato Rapporto esplicativo del 15 febbraio 2015 il Consiglio federale riassume le conseguenze dell'abolizione degli Accordi Bilaterali I, peraltro già ampiamente sviluppate nella presa di posizione sull'iniziativa UDC contro l'immigrazione di massa. **Insieme all'Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) verrebbero a cadere l'accordo su alcuni aspetti relativi agli acquisti pubblici, l'accordo sull'abolizione di ostacoli tecnici al commercio, l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, l'accordo sul trasporto su strada e per ferrovia e l'accordo sul trasporto aereo.** La clausola ghigliottina si applicherebbe inoltre all'**Accordo di associazione della Svizzera al Quinto programma quadro di ricerca**, che fa parte dei Bilaterali I conclusi nel 1999, e all'**Accordo di associazione della Svizzera al Pacchetto Orizzonte 2020**, firmato il 5 dicembre 2014. Secondo questa clausola di denuncia, l'intero accordo diventa retroattivamente inoperante a fine 2016, se non è possibile trovare una soluzione per quanto concerne la libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Croazia entro febbraio 2017. Oltre agli accordi direttamente toccati dalla clausola ghigliottina, vi è la possibilità che l'UE rimetta in discussione anche altri accordi con la Svizzera, che reputa connessi con l'ALC, in particolare gli **Accordi di associazione a Schengen e Dublino (AAS e AAD).**

Il capitolo 3.4 fornisce vari dati sulle conseguenze della disdetta dei Bilaterali I per la Svizzera, anche se in parte un po' vecchiotti:

- **nel 2008 senza i Bilaterali il PIL sarebbe stato inferiore di 1-3 punti (5,5-17 miliardi di Fr);**
- **nei primi sei anni dopo la loro entrata in vigore, gli Accordi hanno generato una crescita tra l'1 e il 2 per cento nelle imprese interessate;** le imprese per le quali gli accordi erano particolarmente importanti hanno segnato una crescita supplementare dal 4 al 5 per cento;
- la molteplicità degli studi esistenti sull'importanza dei Bilaterali I per l'economia nazionale mostra che i singoli accordi hanno significativi effetti positivi sulla nostra economia: oltre agli effetti diretti dei singoli accordi, rivestono grande importanza anche gli **effetti indiretti e le interazioni tra loro.**

Specificatamente:

- **l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio nel 2011 ha beneficiato ad esportazioni svizzere per un importo di circa 32 miliardi di franchi: un quarto dei prodotti industriali esportati nell'UE ha potuto essere esportato senza dover essere sottoposto a un doppio esame di conformità e senza dover essere adeguato a ulteriori prescrizioni oltre a quelle vigenti in Svizzera, ciò che ha generato risparmi diretti compresi tra lo 0,5 e l'1 per cento del valore complessivo dei prodotti, corrispondente ad una cifra compresa tra 160 e 320 milioni di franchi;**
- **l'Accordo sugli acquisti pubblici dà alle imprese svizzere parità di accesso alle gare d'appalto pubbliche nello spazio UE (estende il campo d'applicazione della convenzione dell'OMC sugli acquisti pubblici ai Comuni e ai distretti, come pure ad altri campi quali ad esempio il traffico su rotaie): nel 2007, nello spazio UE, le imprese svizzere hanno potuto vincere commesse pubbliche per un importo compreso tra 900 milioni di euro e 1,09 miliardi di euro.** Inversamente l'accesso delle imprese dell'UE al mercato svizzero degli acquisti pubblici ha incrementato **l'intensità della concorrenza e l'economicità degli acquisti pubblici in Svizzera.** Nel 2013, 126 dei 1'830 acquisti della Confederazione per un valore di 400 milioni di franchi su complessivi 5,2 miliardi di franchi sono stati aggiudicati nell'UE;
- **l'Accordo sui trasporti terrestri apre il mercato dei trasporti di persone e merci su strada e rotaia tra la Svizzera e l'UE.** Nel contempo, getta le basi convenzionali per l'introduzione della **tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).** Circa un quarto delle entrate prodotte da questo tributo provengono da trasportatori esteri, dall'entrata in vigore della tassa nel 2002 al 2012 ciò corrisponde a un importo complessivo di 4,13 miliardi di franchi. La TTPCP contribuisce a finanziare l'infrastruttura ferroviaria in Svizzera ed è uno strumento importante per il

trasferimento alla ferrovia del traffico merci. Con l'accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha riconosciuto questa politica di trasferimento. Il beneficio economico dell'accordo consiste principalmente in un incremento di efficienza. Così, **il carico medio di un camion è passato da 6,3 tonnellate nel 2000 a 11,3 tonnellate nel 2012**. Secondo uno studio, gli effetti sulla produttività hanno portato a un **aumento durevole del PIL dello 0,2 per cento**;

- **l'Accordo agricolo è importante soprattutto in relazione allo smantellamento degli ostacoli tecnici al commercio**, che consistono per esempio in prescrizioni sui prodotti, disposizioni di immissione sul mercato, normative sanitarie e fitosanitarie ecc. (ostacoli tecnici al commercio di natura non tariffaria). Inoltre, liberalizza anche il settore tariffario. Nel quadro di tale accordo è ad esempio liberalizzato il commercio di formaggio con l'UE. Dall'entrata in vigore dell'accordo il commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati con l'UE è notevolmente aumentato. **Le esportazioni nell'UE sono più che raddoppiate** (da 2,6 miliardi di franchi nel 2002 a 5,5 miliardi di franchi nel 2013). **Anche le importazioni sono considerevolmente aumentate, da 6,5 miliardi di franchi nel 2002 a 8,7 miliardi di franchi nel 2013**. I prodotti agricoli trasformati entrano tuttavia nel campo d'applicazione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, riveduto nell'ambito dei Bilaterali II. Di conseguenza, **non è possibile ascrivere all'Accordo agricolo dei Bilaterali I l'intero aumento delle esportazioni di prodotti agricoli**;

- **l'importanza dell'Accordo sul trasporto aereo** è illustrata dallo sviluppo rilevato del trasporto passeggeri. Infatti, **il numero di passeggeri sui tragitti tra l'UE e la Svizzera è cresciuto del 57% dal 2001 al 2013**, mentre **il numero complessivo dei passeggeri negli aeroporti svizzeri è aumentato del 40%**. In generale, **la piazza economica ha beneficiato del miglioramento dei collegamenti di trasporto con la Svizzera**. In materia di concorrenza **l'accordo sottopone gli aeroporti svizzeri praticamente alle medesime condizioni che si applicano ai loro concorrenti dell'UE**. Nell'ipotesi di una denuncia verrebbero applicati nuovamente i vecchi accordi bilaterali sul trasporto aereo. A prescindere dal fatto che la Svizzera non ha concluso un tale accordo con la Francia, occorre rilevare che questi accordi, in parte molto datati, sono formulati in modo molto restrittivo e per lo più non soddisfano le attuali necessità del mercato. Nell'ambito del **diritto dei trasporti**, la denuncia dell'accordo **avrebbe quindi gravi conseguenze per le imprese svizzere del trasporto aereo**. Non sarebbe possibile, per le imprese svizzere del trasporto aereo, mantenere i voli attuali e gli attuali buoni collegamenti del Paese con i centri europei. Con la decadenza dell'accordo verrebbe a cadere anche l'intero suo allegato, vale a dire il diritto del trasporto aereo sviluppato dall'UE dal 2002. Da allora la Svizzera ha cessato di sviluppare un proprio diritto del trasporto aereo in questi ambiti e quindi verrebbero improvvisamente a cadere parti sostanziali del nostro diritto in materia di trasporto aereo che dovrebbero essere nuovamente emanate;

- **infine l'Accordo sulla ricerca** ha un ruolo importante sia per il settore universitario, sia per l'impegno profuso dalle imprese nella ricerca. Un beneficio diretto per l'economia nazionale è dato dalle ricadute finanziarie positive dei programmi quadro di ricerca dell'UE (19,2 milioni di franchi per il 6° programma quadro di ricerca e ulteriori 75 milioni di franchi a beneficio di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera). **Con le ricadute del recente 7° programma quadro di ricerca hanno potuto essere creati circa 8 000 posti di lavoro in Svizzera**. Poter finanziare la ricerca mediante i programmi quadro è essenziale, in particolare per **le PMI che nell'ambito del 6° programma quadro hanno ricevuto il 14 per cento dei fondi affluiti in Svizzera**. Ciò ha permesso alle PMI svizzere che hanno preso parte al programma di finanziare circa un terzo dei loro costi per la ricerca e lo sviluppo. Oltre alla perdita dei benefici diretti per l'economia nazionale sopra illustrati, l'esclusione della Svizzera dai programmi recherebbe grave pregiudizio al reclutamento e alla fidelizzazione del personale per le istituzioni pubbliche e private. **L'impossibilità di partecipare ai concorsi indetti su scala europea e di acquisire la fama derivante da una partecipazione riuscita in tali concorsi spingerebbe gli scienziati più ambiziosi, soprattutto le nuove leve della ricerca, a preferire altri posti di lavoro in Europa**.

3.3 Partito socialista svizzero, ottobre 2014

Nel documento indirizzato all'assemblea dei delegati del 25.10.14 il Partito socialista svizzero **giudicava positivamente i seguenti punti del progetto** allora in preparazione da parte della consigliera federale Sommaruga: **rinuncia allo statuto di stagionale, rinuncia alla restrizione del**

ricongiungimento familiare, mantenimento delle autorizzazioni di soggiorno e dimora attuali, un'interpretazione del principio della preferenza indigena che non danneggia gli stranieri residenti in Svizzera. Per contro tra i punti critici il PSS vede l'assenza di riforme sociali ed economiche volte a migliorare le condizioni delle persone più deboli in Svizzera, la mancata soppressione degli sgravi fiscali che attirano le società estere in Svizzera, la mancata lotta al dumping salariale e al precariato dei lavoratori distaccati, la mancata lotta allo sfruttamento dei lavoratori con un permesso inferiore ai 90 giorni di soggiorno (rinnovabile), con la conseguente messa in concorrenza di diverse categorie di immigrati. Secondo il PSS Governo e Parlamento hanno interesse ad affrontare una seconda votazione popolare sull'art. 121a e dintorni, avendo affrontato queste questioni, per riconquistare la credibilità politica agli occhi del popolo, perché il voto del 9 febbraio è anche il frutto di un degrado che ha colpito una serie di gruppi sociali.

Inoltre il PSS formula una serie di proposte a tutto campo, che sono oggettivamente di difficile concretizzazione a livello politico, vista l'aria di destra che spira a livello federale, ma anche di difficile valutazione per quanto riguarda l'impatto di regolazione dell'immigrazione in Svizzera, che chiede l'art. 121a Cst.: una delle poche idee politicamente concretizzabili a breve termine, alla luce del citato articolo costituzionale, appare la **tassa per le aziende che assumono immigrati**, ripresa addirittura da Avenir Suisse; oppure la proposta di **migliorare la formazione interna delle professioni sociosanitarie e MINT** (matematica, informatica, scienze e tecnica) per ridurre la dipendenza di personale proveniente dall'estero.

Infine il documento PSS prevede al punto 3.2.2.2 delle **misure da negoziare con l'Unione europea. Si tratta dell'instaurazione di un fondo d'integrazione finanziato dai datori di lavoro tramite una tassa d'entrata su ogni lavoratore immigrato**, per coprire i costi esterni dell'immigrazione riversati sugli enti pubblici (costi dell'integrazione professionale e linguistica dei lavoratori e i loro famigliari). Il punto fa riferimento anche alla mozione della nostra consigliera nazionale Marina Carobbio per le regioni frontaliere depositata nel 2013 (13.3446 Fonds destiné à la formation dans les zones les plus exposées à la sous-enchère salariale) e ad una proposta analoga di Avenir Suisse.

3.4 Nuovo movimento europeo, marzo 2015

Questo movimento favorevole all'adesione della Svizzera all'Europa ritiene inutile e dilatoria la nuova legge d'applicazione dell'art. 121a: essa prevede dei contingenti per gli stranieri dei paesi non appartenenti all'Unione europea, cosa già possibile oggi, mentre per quanto riguarda gli stranieri dell'Unione europea, la legge prevede l'introduzione di contingenti solamente se quest'ultima li accetta. In tal modo il Governo federale aprirebbe un **negoziato farsa destinato a fallire**. È come se in Svizzera si volesse aprire un negoziato per limitare la libera circolazione tra Cantoni, secondo il Numes. **Il Numes propone di votare sull'accordo tra la Svizzera e la Croazia**, congelato dal Consiglio federale: un accordo antecedente il voto del 9 febbraio 2014 e quindi non in contrasto con lo stesso. **Inoltre propone di organizzare una votazione popolare per emendare l'art. 121a inserendo un capoverso 5 dal seguente tenore**: « Sono riservate le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea », ciò che limiterebbe chiaramente il campo di applicazione dei 4 capoversi precedenti, salvando gli Accordi bilaterali, i quali portano solo vantaggi alla Svizzera secondo il Numes. Dubitiamo francamente che un simile escamotage troverebbe il consenso di popolo e Cantoni, al pari dell'**iniziativa popolare "Fuori dal vicolo cieco"**, che vuole far rivotare puramente e semplicemente il popolo per abrogare l'art. 121a Cst.

3.5 La posizione della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica

Il documento del 21 maggio 2014 dei consiglieri di Stato responsabili degli uffici del lavoro si addentra negli aspetti legati all'attuazione dei contingenti chiesti dall'art. 121a Cst. Esso fornisce una serie di indicazioni finali per il **rafforzamento della posizione dei residenti, Svizzeri e stranieri, sul mercato del lavoro**, che sono sicuramente condivise dalla sinistra ed ostacolate dalla destra (vedi nel 2014 il confronto attorno alla nostra iniziativa popolare "Aiutiamo le scuole comunali - Per il futuro dei nostri ragazzi", la quale poneva al centro il miglioramento della formazione e la conciliazione famiglia-lavoro):

- **migliorare la qualità e il livello di formazione della popolazione residente a tutti i livelli**
- **garantire il riconoscimento internazionale degli apprendistati e dei diplomi delle scuole superiori specializzate**
- **promuovere la permeabilità tra le filiere professionali e quelle accademiche**
- **incentivare la formazione professionale superiore**
- **favorire l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro**
- **integrare subito nel mercato del lavoro le persone che beneficiano del raggruppamento familiare**
- **creare degli incentivi alla formazione continua nelle imprese, finanziando con tasse o con la dotazione di un contingente di permessi di lavoro.**

3.6 La proposta padronale di un nuovo art. 121 b Cst.

Una clausola di salvaguardia permanente, che comporta il congelamento della libera circolazione in caso di superamento dei limiti stabiliti dal tetto massimo annuo e contingenti annui, è stata **proposta dal Centro padronale vodese e sostenuta dal consigliere di Stato vodese Leuba**. Essa sarebbe iscritta in un nuovo articolo costituzionale federale, come art. 121 b, che serve per l'applicazione dell'art. 121a. Chiaramente il padronato e la destra sanno quello che vogliono e sanno difendere bene gli interessi dei loro settori, al contrario della sinistra, indicando che **la clausola di congelamento rientra tra le clausole riconosciute e praticabili per l'Unione europea, in particolare in caso di grosse difficoltà economiche o sociali (art. 14 cpv. 2 Accordo di libera circolazione delle persone)**. Ovviamente il padronato in tal modo bypassa definitivamente ogni discussione sui salari minimi e sui contratti collettivi di lavoro.

« Le plan consiste – spiega la Tribune de Genève del 29.4.2015- à prévoir un mécanisme autorisant le Conseil fédéral à suspendre la libre circulation des personnes dans des circonstances exceptionnelles et provisoires. Cette option est «crédible», car la clause de sauvegarde est un instrument «reconnu et pratiqué» par l'UE, analyse Christophe Reymond. L'ALCP, à son art. 14, al. 2, prévoit en effet la possibilité de prendre des mesures restrictives en cas de sérieuses difficultés économiques ou sociales. D'autres ont déjà relevé cette faille. La nouveauté: le tandem Leuba-Reymond préconise d'introduire cette clause de sauvegarde dans un article constitutionnel nouveau, un article 121b de mise en œuvre de l'art 121a. Un ajout «pour respecter l'ordre juridique suisse». A les entendre, leur solution a l'avantage de respecter la volonté populaire tout en veillant aux intérêts des entreprises. Même l'UDC pourrait s'y rallier plutôt que de faire feu de tout bois contre la future loi d'application de «son» article 121a s'il la juge insuffisante. La solution Leuba-Reymond (lire le texte ci-contre) prévoit que le Conseil fédéral fixe chaque année un plafond d'immigration global au plus près des besoins de l'économie. Aussi longtemps que ce plafond n'est pas atteint, c'est le statu quo: la libre circulation s'applique intégralement. Avantage majeur, cela évite de verser dans une bureaucratie paralysante pour 90% des situations. C'est seulement si le plafond est crevé que l'immigration est contingentée par une loi. »

Proposition d'article constitutionnel 121b – mise en œuvre de l'article 121a

1. La Confédération fixe chaque année, avec la participation des cantons, un plafond d'immigration nette, constitué de plafonds et de contingents annuels pour les étrangers séjournant en Suisse. Ce contingent global est divisé en deux cercles: Etats UE/AELE et Etats tiers. Les cantons sont compétents pour déterminer les contingents cantonaux de frontaliers.
2. S'agissant de l'immigration provenant de l'UE/AELE, la mise en œuvre de l'art. 121a Cst se fait en tenant compte de l'accord sur la libre circulation des personnes et de la clause de sauvegarde permanente.
3. Tant que le plafond du contingent global n'est pas atteint, les autorisations pour le séjour des ressortissants UE/AELE sont délivrées selon les règles en vigueur dans l'accord sur la libre circulation des personnes.
4. Lorsque ce plafond est dépassé, la libre circulation des personnes est provisoirement suspendue et le nombre d'autorisations délivrées limitées au plafond annuel global.
5. Lorsque l'immigration repasse au-dessous de la limite fixée, les mesures sont levées et le principe de la libre circulation des travailleurs de l'UE/AELE s'applique à nouveau selon les règles en vigueur.

4. Sviluppo e concretizzazione di efficaci misure d'accompagnamento

Come indica il Consiglio federale (v. punto 3.2.2) i grandi effetti positivi degli Accordi bilaterali sono i seguenti:

- in generale la crescita del prodotto interno lordo dovuta alla crescita di una parte delle imprese;
- il fatto che ca. ¼ delle industrie d'esportazione beneficiano dell'Accordo sugli ostacoli tecnici (risparmio 160-320 mio Fr nel 2011);
- le forniture di imprese svizzere ad enti pubblici esteri (2007: ca. 1 mia Fr);
- i risparmi degli enti pubblici che si riforniscono vantaggiosamente da imprese estere (2013: per es. 0,4 mia. Fr di acquisti dall'estero da parte della Confederazione su un totale di 5,2 mia. Fr di acquisti);
- ¼ degli introiti della tassa sul traffico pesante, che proviene da autotrasportatori UE (mediamente tra il 2002 e il 2012 0,4 mia. Fr);
- l'aumento delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri nell'UE (parzialmente ascrivibile è l'aumento da 2,6 mia. fr a 5,5 mia. Fr, 2002-2013), seppur mitigato dall'aumento delle corrispettive importazioni (da 6,5 mia. Fr. a 8,7 mia. Fr, 2002-2013);
- l'aumento dei trasporti di passeggeri su aerei tra CH e UE (+57%, 2001-13);
- lo sviluppo della ricerca che ha generato 95 milioni di fr di ricadute (6. Programma) e 8'000 posti di lavoro (7. Programma), con benefici alle piccole e medie imprese e alla qualità della ricerca universitaria svizzera.

Questi benefici settoriali importanti dovrebbero convincere il mondo economico e politico a difendere gli Accordi bilaterali e a venire a più miti consigli nei confronti di efficaci misure d'accompagnamento, invocate da sinistra e sindacati, che facciano ricadere gli ingenti vantaggi conseguiti dalla crescita economica anche sui ceti popolari e medi. Il Partito socialista deve pertanto riprendere in mano la difesa dei ceti popolari e medi, elaborando un catalogo di misure serie e intransigibili a livello federale, da completare con altre misure attuabili a livello cantonale e comunale.

4.1 Misure federali intransigibili

Queste 13 misure federali sono assolutamente indispensabili per la continuazione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ed i socialisti ticinesi chiedono che vengano pertanto inserite in un pacchetto rivendicativo del Partito socialista svizzero: sinché il pacchetto rivendicativo non verrà interamente concretizzato la posizione del PS cantonale e del PSS sulla libera circolazione delle persone dovrà essere negativa.

1) Facilitazione del conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro-CCL (modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL): si chiede che, in generale, un CCL possa essere dichiarato di obbligatorietà generale quando il 30% dei datori di lavoro e dei lavoratori è sottoposto già al CCL e una parte sociale lo richieda (oggi il quorum dell'art. 2 è del 50% e la richiesta deve provenire da entrambe le parti sociali).

2) Introduzione della regola nei Contratti normali di lavoro (CNL) in base alla quale i salari minimi devono garantire un minimo vitale per vivere in Svizzera (fr 4'000 mensili per un tempo pieno) e deve contenere delle scale salariali che tengono delle funzioni esercitate, dei titoli di studio e dell'esperienza professionale maturata.

3) Limitazione del numero di precari nelle aziende (modifica Codice delle obbligazioni e legge sul lavoro): limitazione del lavoro interinale e su chiamata nelle aziende ad una soglia del 10% della manodopera calcolata sull'arco dell'anno e remunerazione parziale del tempo d'attesa. Si tratta di evitare che il rischio aziendale normalmente sopportato per la fluttuazione del lavoro venga scaricato interamente sul dipendente. Inoltre occorre evitare che vengano elusi il Codice delle obbligazioni (rispetto dei termini di disdetta e altri diritti) e le leggi sociali (assoggettamento secondo pilastro). Infine si tratta di limitare ragionevolmente il rischio di danni alla salute dei lavoratori interinali sul posto di lavoro: un numero eccessivo di personale precario aumenta il rischio di incidenti dovuti alla non conoscenza delle regole di sicurezza e dei processi lavorativi.

4) Miglioramento della protezione dei rappresentanti del personale e dei denunciati (modifica Codice delle obbligazioni): i rappresentanti del personale (nei vari organi previsti dalle leggi) e i dipendenti che fungono da fiduciari dei sindacati sui posti di lavoro svolgono un ruolo chiave per un efficace controllo delle condizioni di lavoro e della lotta agli abusi di ogni tipo. È impensabile che gli ispettori del lavoro possano controllare tutti i posti di lavoro ogni anno e con la stessa efficacia. Per poter svolgere i loro compiti i rappresentanti del personale e i fiduciari dei sindacati devono essere veramente tutelati contro i licenziamenti e contro le repressioni padronali effettuati come ritorsione per la loro azione. Come da anni invano richiesto dai sindacati, occorre una modifica del Codice delle obbligazioni che preveda (alla stessa stregua di quanto previsto dalla legge speciale per le questioni sollevate sulla parità dei sessi) un reintegro del denunciante, del rappresentante del personale e del fiduciario sindacale, che viene ingiustamente licenziato. Inoltre, in generale, l'indennità per licenziamento abusivo di un dipendente deve essere portata nel Codice delle obbligazioni da 18 a 24 mesi (oggi 1-6 mesi).

5) Accesso agevolato alle aziende e ai cantieri dei sindacalisti (modifica legge sul lavoro): il diritto d'accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro, per sentire i dipendenti in merito ad eventuali irregolarità e problemi lavorativi, deve essere sancito dalla legge.

6) Confederazione e Cantoni, Comuni e altri enti pubblici devono poter imporre la sottoscrizione di un CCL come condizione per il versamento di sussidi di gestione corrente o per investimenti (Codice delle obbligazioni): si tratta di garantire l'adozione delle norme del CCL e il controllo delle norme da parte degli organi contrattuali.

7) Adozione delle seguenti norme riguardanti il contratto di lavoro per tutelare il lavoratore dipendente (Codice delle obbligazioni): a) obbligo della forma scritta per il contratto di lavoro; b) obbligo per il datore di lavoro di versare una remunerazione che consenta al lavoratore di raggiungere il minimo vitale in Svizzera; c) definizione restrittiva degli stage, che devono consentire al dipendente di conseguire un titolo riconosciuto dallo Stato (va prevista in particolare una notifica all'ispettorato del lavoro e un rimborso delle spese vive); d) obbligo della definizione del salario in franchi svizzeri nel contratto di lavoro e pagamento in franchi svizzeri; e) divieto del pagamento del salario e degli acconti salariali in contanti, oltre la somma di 500 fr al mese; f) obbligo della motivazione scritta della disdetta.

8) Sospensione delle attività economiche in caso di abusi (Codice delle obbligazioni e legge federale sul lavoro): in presenza di gravi violazioni delle condizioni lavorative e/o salariali, gli ispettori del lavoro devono poter disporre l'immediata sospensione delle attività economiche fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente.

9) Rafforzamento delle norme antidumping nelle commesse pubbliche (legge federale sugli acquisti pubblici, che va estesa a tutti gli enti pubblici, compresi quelli cantonali e comunali): le commesse e gli appalti pubblici devono prevedere criteri inaggirabili in materia di condizioni lavorative e salariali (v. art. 8 punto b). Il ricorso a personale interinale o su chiamata oltre la soglia del 10% del valore di una commessa deve essere vietato. Gli appaltatori e subappaltatori devono soddisfare tali criteri. Le imprese che non soddisfano le condizioni previste devono essere escluse dall'aggiudicazione di commesse e appalti. Va introdotto il principio che può essere fatto solamente un subappalto (divieto di subappalti a catena).

10) In caso di costanti abusi nelle condizioni di lavoro e salariali si chiede di creare una base legale federale per dare la possibilità ai Cantoni di sottoporre a verifica, caso per caso, i permessi fino a 90 giorni (lavoratori distaccati).

11) Le Associazioni interprofessionali di controllo (AIC), che controllano i lavoratori indipendenti nell'edilizia (solo in certi Cantoni) devono disporre di una base legale federale e di maggior sostegno pubblico per svolgere efficacemente il loro lavoro e combattere il dumping: in particolare oggi esse possono solamente verificare se i lavoratori in questione sono veri indipendenti e non hanno il diritto di verificare se vengono rispettati i parametri salariali svizzeri.

12) La Confederazione deve finanziare un numero di ispettori cantonali sufficiente per controllare annualmente le condizioni di lavoro presso il 50% dei datori di lavoro di diritto privato nelle zone di frontiera esposte al rischio di dumping salariale presso il 10% nelle altre zone (legge federale sul lavoro).

13) Le sanzioni amministrative devono avere degli effetti deterrenti: il recente aumento da 5'000 fr a 30'000 fr del tetto massimo è un primo passo, ma non è sufficiente in presenza di aziende con una forte capacità economica. Si propone di introdurre un sistema di sanzioni, che preveda multe quantificate in base alla cifra d'affari delle aziende colpevoli di infrazioni e in base alla gravità delle infrazioni commesse.

14) Rafforzamento nella legge federale istituyente gli uffici cantonali di conciliazione per il lavoro (legge sulle fabbriche del 1914): chiediamo innanzi tutto di conferire agli uffici cantonali di conciliazione il diritto di emanare sentenze arbitrali obbligatorie, qualora le parti non giungano ad un accordo in un conflitto di lavoro (dopo aver sentito le parti e aver constatato il fallimento della mediazione). Oggi l'art. 34 della legge prevede che siano unicamente le parti, che possono deferire agli uffici di conciliazione l'incarico di pronunciare nei singoli casi o in modo generale sentenze arbitrali obbligatorie. Va inoltre richiesto che gli uffici di conciliazione esercitano la loro azione sia nel campo del diritto del lavoro privato, sia nel campo del diritto del lavoro pubblico.

4.2 Misure cantonali

1) Aumento del numero degli ispettori cantonali (vedi punto delle misure federali e v. iniziativa popolare cantonale pendente) e **rafforzamento delle norme antidumping nelle commesse pubbliche** (v. punto delle misure federali).

2) Facoltà per le Commissioni tripartite di introdurre CNL con salari obbligatori in caso di abusi riscontrati nel 5% dei casi nei settori dove non ci sono CCL (oggi il margine di tolleranza è sovente del 10%).

3) Mozione per chiedere al Consiglio di Stato di elaborare un'iniziativa cantonale volta ad introdurre nella legislazione federale delle normative volte a limitare i fallimenti a catena da parte di persone eticamente scorrette, che abusano della libertà di commercio, danneggiando i

creditori (dipendenti, fornitori, assicurazioni sociali, enti pubblici, ecc.). Va detto che la legge cantonale sulle commesse pubbliche prevede che l'ente pubblico possa escludere dagli appalti pubblici chi è soggetto a fallimenti.

4) Mozione per un aumento dei controlli sui fallimenti con sottrazione di beni, un aumento dei controlli sulle ditte svuotate per crearne altre ed il varo di norme/accorgimenti per il recupero di sussidi pubblici versati a ditte fallite. Occorre anche rendere obbligatorio l'allestimento obbligatorio dell'inventario potrebbe essere un ostacolo efficace contro atti fraudolenti.

5) Mozione per la creazione di una Sezione del lavoro presso il Ministero pubblico ticinese: la misura permetterebbe di ottenere le necessarie risorse dedicate e di sviluppare un pool con competenze specifiche per condurre delle indagini in tempi rapidi e avrebbe un effetto deterrente contro il dilagare della criminalità nel mondo del lavoro ticinese (caporalato, usura, ecc.).

6) Iniziativa parlamentare per la completazione della Legge esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore della costruzione: inserire delle norme per impedire la creazione di imprese "vuote" domiciliate in Ticino, che impiegano di fatto manodopera della ditta madre estera a condizioni di lavoro estere.

7) Mozione per favorire lo scambio automatico di informazioni sui contributi sociali versati tra istituzioni svizzere ed europee.

8) Mozione per chiedere al Consiglio di Stato di approfondire il varo di norme pianificatorie per impedire la creazione di aziende a basso valore aggiunto + introduzione di norme per internalizzare i costi esterni ambientali delle attività economiche.

9) Politica dell'alloggio a prezzi accessibili per tutti

Rafforzamento dell'alloggio a prezzi accessibili con obiettivo di raggiungere entro un tempo stabilito il 25% della quota di mercato in mano no profit (v. piano cantonale dell'alloggio, scaturito dalle mozioni PS e dalla petizione Associazione inquilini).

10) Rafforzamento della formazione per i residenti/dipendenti e sostegno alla conciliazione lavoro/famiglia, come chiesto dalla Conferenza dei direttori dell'economia pubblica

- migliorare la qualità e il livello di formazione della popolazione residente a tutti i livelli: v. iniziativa popolare cantonale pendente per il rafforzamento della scuola media;
- garantire il riconoscimento internazionale degli apprendistati e dei diplomi delle scuole superiori specializzate (mozione per spingere il Governo a sostenere questa misura a livello federale);
- promuovere la permeabilità tra le filiere professionali e quelle accademiche (idem come sopra);
- incentivare la formazione professionale superiore (mozione per ampliare l'offerta in Ticino);
- favorire l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro: vedi iniziativa popolare cantonale pendente per asili nido di qualità e mense/doposcuola;
- integrare subito nel mercato del lavoro le persone che beneficiano del raggruppamento familiare (mozione per il Ticino);
- creare degli incentivi alla formazione continua nelle imprese, finanziando con tasse o con la dotazione di un contingente di permessi di lavoro (mozione per spingere il Governo ad operare in questa direzione a livello nazionale).

4.3 Misura comunale

Istituzione di un servizio di ispettori comunali (finanziato al 50% dal Cantone), che è fondamentale per un miglior controllo della popolazione residente/economia e che deve collaborare

con i servizi cantonali/federali (ispettorati, AD, AVS, ufficio stranieri, uffici esecuzione e fallimenti, ecc.). Compiti attribuiti:

- il controllo delle attività lucrative svolte dai permessi B (conformemente all'art. 22 legge stranieri lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore)
- la lotta al lavoro nero presso le economie domestiche
- la verifica del domicilio effettivo delle persone fisiche
- la verifica dell'attività effettiva svolta da persone giuridiche.

Il finanziamento 50% Cantone e 50% Comuni si giustifica con il fatto che entrambi i livelli istituzionali beneficiano delle ricadute fiscali potenziali derivanti dalla lotta al lavoro nero e all'evasione fiscale. È da verificare se è possibile prelevare una tassa sui permessi B a favore dei Comuni per coprire parte dei costi.

In base alla legge federale sugli stranieri (art. 3) i Comuni sono tenuti a collaborare con quelle cantonali nell'applicazione della legge e a segnalare al Cantone le irregolarità e le violazioni della legge: esiste pertanto una base legale federale per un'adeguata collaborazione dei Comuni con il Cantone.

Per contro la legge cantonale d'applicazione della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (2008), che ha come scopo di prevenire/reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale, non ha previsto espressamente un ruolo per le autorità comunali e pertanto occorrerebbe completarla per coinvolgere i Comuni.

5. Risoluzione

Per difendere i diritti della popolazione e dei lavoratori.
No alla libera circolazione della "forza lavoro"
senza misure efficaci contro il dumping salariale e sociale

1. Noi socialisti ticinesi denunciemo la grave situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone, causata da una liberalizzazione selvaggia delle condizioni di lavoro: episodi di caporalato, lavoratori maghrebini, ungheresi e polacchi schiavizzati nei cantieri, diffusione sempre maggiore di salari da 2'000 franchi a tempo pieno e di stage non pagati, crescita del tempo parziale fittizio, non retribuzione delle ore supplementari, crescita in tanti settori del precariato alla mercé dell'azienda, lavoratori distaccati pagati con salari lombardi (compresi i "falsi indipendenti"), abusi crescenti nella creazione di società "usa e getta" per ottenere appalti o per sfruttare il sistema sociale, ecc.

2. Noi socialisti ticinesi deploriamo il crescente ritardo salariale tra il Ticino e il resto del Paese.

3. Noi socialisti ticinesi siamo preoccupati per la disoccupazione, per l'esclusione permanente dal mondo del lavoro di numerose persone, per la precarizzazione e per la sostituzione di personale residente tramite personale non residente con salari da fame e con statuto precario.

4. Noi socialisti ticinesi comprendiamo le crescenti difficoltà di numerose persone residenti nel trovare un lavoro con condizioni dignitose e nel trovare alloggi a prezzi accessibili.

5. Noi socialisti ticinesi siamo preoccupati per i crescenti fenomeni di dumping e abusi salariali che emergono a livello svizzero dal recente rapporto del Segretariato di Stato all'economia.

6. Noi socialisti ticinesi riteniamo che le cause di questa situazione inaccettabile siano le seguenti:

- le politiche neoliberiste in atto da vent'anni, che hanno eroso i diritti dei cittadini e che hanno reso sempre più liberista il quadro legislativo della Svizzera;
- l'insufficienza delle misure di accompagnamento alla libera circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici: quasi tutte le proposte presentate negli ultimi anni dall'Unione sindacale svizzera al Consiglio federale sono state respinte. Recentemente padronato, UDC, PLR, PPD e Consiglio federale si sono opposti al miglioramento delle misure di accompagnamento a favore delle lavoratrici e dei lavoratori;

- la lentezza delle istituzioni politiche svizzere nell'affrontare i problemi dell'alloggio, della formazione di base, della riqualifica professionale, della conciliazione lavoro-famiglia e della salvaguardia del territorio;
- l'avidità e l'assenza di scrupoli di molti datori di lavoro e di speculatori immobiliari, che approfittano delle lacune legislative e contrattuali per massimizzare i loro guadagni, senza mostrare alcun rispetto per il territorio e la popolazione: appare evidente come crescenti parti del padronato e delle élites politico-economiche stiano approfittando della fiducia accordata dalla sinistra al momento dell'adozione della libera circolazione delle persone.

7. Noi socialisti ticinesi ci opponiamo pertanto con vigore a questa politica inaccettabile del “laissez faire, laissez aller”, che nell'attuale fase di globalizzazione economica è estremamente dannosa per la popolazione, per tutti i lavoratori, per la coesione sociale e per la coesione nazionale!

8. Noi socialisti ticinesi deploriamo l'assenza di dialogo costruttivo da parte di molti esponenti economici e politici borghesi, che si oppongono all'adozione di soluzioni atte a riequilibrare il mercato del lavoro, dell'alloggio e in generale la situazione sociale, in particolare, ma non solo, a Sud delle Alpi!

9. Noi socialisti ticinesi in conclusione risolviamo:

9.1. per difendere i diritti della popolazione e di tutte le categorie di lavoratori, il PS del Canton Ticino dice provvisoriamente NO alla libera circolazione della “forza lavoro”, finché il mercato del lavoro e la situazione sociale non saranno state risanati: sino ad allora nelle votazioni federali darà indicazioni contrarie ad accordi con l'Unione europea in tale ambito;

9.2. il PS Ticino metterà al centro delle proprie campagne d'informazione dell'opinione pubblica la lotta al degrado del mercato del lavoro, al degrado del mercato dell'alloggio, al degrado della situazione sociale e al degrado del territorio a Sud delle Alpi. Esso proporrà l'adozione di misure antidumping, di programmi per gli alloggi a prezzi accessibili, di politiche sociali e di provvedimenti a tutela del territorio realmente efficaci: a livello federale, cantonale e comunale, come indicato al capitolo 4. Queste misure saranno oggetto di una verifica da parte di una prossima conferenza cantonale da tenersi nel mese di giugno 2016;

9.3. il PS Ticino prenderà contatto con i partiti socialisti degli altri Cantoni e il Partito socialista svizzero per far capire la nostra situazione, per confrontarla con le altre realtà e per adottare una strategia di lotta comune. Segnatamente cercherà di spingere il PSS a concretizzare le misure federali intransigibili elencate al capitolo, che sono indispensabili per una continuazione dell'Accordo di libera circolazione delle persone e per disporre di regole efficaci a tutela della popolazione e dei lavoratori. Sinché le misure non verranno interamente concretizzate, la posizione del PS cantonale e del PSS sulla libera circolazione delle persone dovrà essere negativa.